



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE



Condizioni di Assicurazione **Tutela Business - Commercio**

Mod. CA 186296 - 112023

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Tutela Business - Commercio


Caro Cliente,

Tutela Business - Commercio è la **polizza assicurativa** che protegge la sua azienda dagli imprevisti di ogni giorno e che consente di assicurare le attività commerciali destinate alla vendita al dettaglio, all'ingrosso o di fornitura di servizi, con un numero massimo di 50 addetti.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 14 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano scadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di Tutela Business - Commercio è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È TUTELA BUSINESS – COMMERCIO	Pag. 1 di 64
Art. 1.1 Cosa è assicurabile	Pag. 2 di 64
Art. 1.2 Cosa non è assicurabile	Pag. 3 di 64
Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 64
Art. 2.1 Quanto dura la polizza	Pag. 3 di 64
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 3 di 64
Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture	Pag. 4 di 64
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 4 di 64
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (risoluzione del contratto)	Pag. 4 di 64
Art. 4.1 Recesso alla ricorrenza annua (disdetta)	Pag. 4 di 64
Art. 4.2 Recesso in caso di sinistro	Pag. 4 di 64
Art. 4.3 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)	Pag. 4 di 64
Art. 4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta	Pag. 4 di 64
Art. 4.5 Come comunicare con la Compagnia	Pag. 4 di 64
Art. 5. CHE COSA SUCCEDA SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 5 di 64
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 5 di 64
Art. 7. AREA CLIENTI	Pag. 6 di 64
Art. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ESCLUSIONI OFAC	Pag. 6 di 64
Art. 9. ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 6 di 64
Art. 9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti	Pag. 6 di 64
Art. 9.2 Modifiche della polizza	Pag. 6 di 64
Art. 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 7 di 64
Art. 9.4 Beni in leasing	Pag. 7 di 64
Art. 9.5 Verifica della soddisfazione del Cliente	Pag. 7 di 64
Art. 9.6 Revisione a scadenza	Pag. 7 di 64

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 8 di 64
--------------------------------	--------------

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 10.1 Fabbricato (sede operativa e pertinenze) e Contenuto (sede operativa e pertinenze)	Pag. 8 di 64
Art. 10.2 Garanzie aggiuntive	Pag. 10 di 64
10.2.1 Fuoriuscita di liquidi	Pag. 10 di 64
10.2.2 Spese di ricerca e ripristino	Pag. 10 di 64
10.2.3 Fenomeni atmosferici	Pag. 10 di 64
10.2.4 Atti vandalici e dolosi	Pag. 10 di 64
10.2.5 Flottante stagionale	Pag. 10 di 64
10.2.6 Fabbricato in locazione	Pag. 11 di 64
10.2.7 Fenomeno elettrico	Pag. 11 di 64
10.2.8 Merci in refrigerazione	Pag. 11 di 64
10.2.9 Diaria giornaliera per interruzione di attività	Pag. 11 di 64
Art. 10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali	Pag. 12 di 64

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 10.4 Furto Contenuto	Pag. 13 di 64
Art. 10.5 Garanzie aggiuntive	Pag. 14 di 64
10.5.1 Trasporto valori	Pag. 14 di 64
10.5.2 Infedeltà dei prestatori di lavoro	Pag. 14 di 64

10.5.3 Flottante stagionale	Pag. 14 di 64
10.5.4 Scoperto facoltativo furto	Pag. 14 di 64
Art. 10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina	Pag. 15 di 64
COPERTURA VETRI E INSEGNE	
Art. 10.7 Vetri e Insegne	Pag. 16 di 64
Art. 10.8 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne	Pag. 16 di 64
COPERTURA EVENTI CATASTROFALI	
Art. 10.9 Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze)	Pag. 16 di 64
Art.10.10 Garanzie aggiuntive	Pag. 17 di 64
10.10.1 Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze)	Pag. 17 di 64
COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE	
Art. 10.11 Responsabilità Civile verso Terzi – RCT	Pag. 17 di 64
Art. 10.12 Garanzie aggiuntive	Pag. 18 di 64
10.12.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)	Pag. 18 di 64
10.12.2 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	Pag. 19 di 64
10.12.3 Proprietà del fabbricato	Pag. 19 di 64
10.12.4 Attività presso terzi	Pag. 19 di 64
10.12.5 Postuma generica	Pag. 19 di 64
10.12.6 Danni a cose di clienti	Pag. 20 di 64
10.12.7 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	Pag. 20 di 64
10.12.8 Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie	Pag. 20 di 64
10.12.9 Danni a mezzi sotto carico e scarico	Pag. 20 di 64
10.12.10 Danni da generi alimentari di produzione propria	Pag. 20 di 64
10.12.11 Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito	Pag. 20 di 64
Art. 10.13 Estensioni di copertura per specifiche attività	Pag. 20 di 64
10.13.1 Clausola di raccordo garanzia RCT postuma	Pag. 20 di 64
10.13.2 Farmacie	Pag. 21 di 64
10.13.3 Vendita di animali domestici	Pag. 21 di 64
Art. 10.14 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile	Pag. 21 di 64
COPERTURA MERCI TRASPORTATE	
Art. 10.15 Copertura Merci trasportate	Pag. 22 di 64
COPERTURA TUTELA LEGALE	
Art. 10.16 Assicurati	Pag. 22 di 64
Art. 10.17 Copertura Tutela legale	Pag. 22 di 64
Art. 10.18 Ambito di operatività della copertura	Pag. 25 di 64
Art. 10.19 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale	Pag. 25 di 64
COPERTURA ASSISTENZA	
Art. 10.20 Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale	Pag. 26 di 64
Art. 10.21 Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale)	Pag. 28 di 64
Art. 10.22 Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti	Pag. 29 di 64
Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 30 di 64
Art. 11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture	Pag. 30 di 64
COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI	
Art. 11.2 Esclusioni relative alla copertura Incendio ed altri eventi materiali	Pag. 30 di 64
11.2.1 Altre esclusioni relative alle garanzie aggiuntive	Pag. 31 di 64
COPERTURA FURTO E RAPINA	
Art. 11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina	Pag. 32 di 64
COPERTURA VETRI E INSEGNE	
Art. 11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne	Pag. 32 di 64

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

- Art. 11.5 Esclusioni relative alle garanzie Terremoto fabbricato (sede operativa e pertinenze) e Terremoto contenuto (sede operativa e pertinenze) Pag. 33 di 64
 11.5.1 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive Pag. 33 di 64

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art. 11.6 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile Pag. 34 di 64
 11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi Pag. 34 di 64
 11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive Pag. 35 di 64
 11.6.3 Clausole sempre operanti per attività specifiche Pag. 35 di 64
 11.6.4 Terzietà Pag. 35 di 64

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

- Art. 11.7 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate Pag. 36 di 64

COPERTURA TUTELA LEGALE

- Art. 11.8 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale Pag. 36 di 64

COPERTURA ASSISTENZA

- Art. 11.9 Esclusioni relative alla copertura Assistenza Pag. 37 di 64

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI COPERTURA

Pag. 38 di 64

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

- Art. 12.1 Limiti Fabbricato (sede operativa e pertinenza) e Contenuto (sede operativa e pertinenza) Pag. 38 di 64
 12.1.1 Garanzie aggiuntive Pag. 39 di 64

COPERTURA FURTO E RAPINA

- Art. 12.2 Limiti Furto Contenuto Pag. 40 di 64
 12.2.1 Garanzie aggiuntive Pag. 41 di 64

COPERTURA VETRI E INSEGNE

- Art. 12.3 Limiti Vetri e Insegne Pag. 41 di 64

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

- Art. 12.4 Limiti Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze) Pag. 42 di 64
 12.4.1 Limiti Garanzie aggiuntive Pag. 43 di 64

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art. 12.5 Limiti Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Pag. 45 di 64
 12.5.1 Limiti Garanzie aggiuntive Pag. 46 di 64

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

- Art. 12.6 Limiti Merci trasportate Pag. 47 di 64

COPERTURA TUTELA LEGALE

- Art. 12.7 Limiti Tutela legale Pag. 47 di 64

COPERTURA ASSISTENZA

- Art. 12.8 Limiti Assistenza Pag. 47 di 64

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Pag. 48 di 64

SEZIONE III**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI**

Art. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Pag. 49 di 64

- Art. 14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro Pag. 49 di 64
 14.1.1 Responsabilità Civile verso terzi - RCT Pag. 49 di 64
 14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate Pag. 50 di 64
 14.1.3 Tutela legale Pag. 50 di 64
 Art. 14.2 Procedura per la valutazione del danno Pag. 50 di 64
 Art. 14.3 Assistenza Pag. 51 di 64

Art. 15. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 51 di 64
Art. 16. MANDATO DEI PERITI	Pag. 51 di 64
Art. 17. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 51 di 64
Art. 18. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 51 di 64
Art. 19. RIDUZIONE E FACOLTÀ DI REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE	Pag. 51 di 64
Art. 20. GESTIONE DEL SINISTRO	Pag. 52 di 64
Art. 20.1 Clausola di raccordo franchigie	Pag. 52 di 64
Art. 20.2 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali	Pag. 52 di 64
20.2.1 Quantificazione del danno	Pag. 52 di 64
20.2.2 Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 53 di 64
Art. 20.3 Gestione del sinistro Furto e Rapina	Pag. 53 di 64
20.3.1 Quantificazione del danno	Pag. 53 di 64
20.3.2 Recupero dei beni	Pag. 54 di 64
20.3.3 Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 54 di 64
Art. 20.4 Gestione del sinistro Vetri e Insegne	Pag. 54 di 64
20.4.1 Quantificazione del danno	Pag. 54 di 64
20.4.2 Sinistri relativi a più coperture	Pag. 54 di 64
Art. 20.5 Gestione del sinistro Eventi Catastrofali	Pag. 54 di 64
20.5.1 Quantificazione del danno	Pag. 54 di 64
20.5.2 Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 55 di 64
Art. 20.6 Gestione del sinistro Responsabilità civile	Pag. 55 di 64
20.6.1 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	Pag. 55 di 64
Art. 20.7 Gestione del sinistro Merci trasportate	Pag. 55 di 64
20.7.1 Quantificazione del danno	Pag. 55 di 64
20.7.2 Esistenza di altre assicurazioni	Pag. 56 di 64
20.7.3 Recupero delle merci	Pag. 56 di 64
Art. 20.8 Gestione del sinistro Tutela legale	Pag. 56 di 64
20.8.1 Insorgenza sinistro	Pag. 56 di 64
20.8.2 Gestione del sinistro	Pag. 56 di 64
Art. 20.9 Istruzioni per la richiesta di Assistenza	Pag. 57 di 64
Art. 20.10 Convenzione PER	Pag. 57 di 64
20.10.1 Oggetto della prestazione fornita da PER	Pag. 58 di 64
20.10.2 Come attivare il servizio di PER in occasione del sinistro	Pag. 58 di 64
20.10.3 Denuncia del sinistro	Pag. 59 di 64
20.10.4 Gestione del sinistro	Pag. 59 di 64
GLOSSARIO	Pag. 60 di 64
Elenco attività assicurabili	Pag. 1 di 3
Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (allegato 1)	Pag. 1 di 6
Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1 di 9

sezione I

da sapere: la sottoscrizione della polizza Tutela Business - Commercio è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come a esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

ubicazione: si intende l'indirizzo in cui si svolge l'attività assicurata (sede operativa)
La possibilità di assicurare più sedi operative (pluriubicazione) non è prevista dal prodotto

Attenzione!

L'elenco completo delle attività assicurabili è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

articolo 1. Che tipo di Assicurazione è Tutela Business – Commercio

Tutela Business – Commercio è una soluzione assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce molteplici coperture di piccoli e medi esercizi commerciali. Con una polizza è possibile assicurare fino a 3 attività tra quelle indicate nell'allegato Elenco attività assicurabili che devono essere esercitate presso un'unica ubicazione. Sono inoltre ammesse fino a 5 pertinenze separate dalla sede operativa.

Facciamo chiarezza

La polizza copre a esempio le seguenti attività:

- bar
- ristoranti e pizzerie
- macelleria e pescheria
- vendita di bevande
- panetterie e pasticcerie
- negozio di capi di abbigliamento
- negozio di tessuti
- negozio di scarpe
- supermercati, minimarket e drogherie
- lavanderie e stierie aperte al pubblico
- vendita e deposito di materassi
- vendita e deposito di giocattoli
- profumerie e bigiotterie
- ferramenta, colorifici e negozi di bricolage
- farmacie ed erboristerie

e inoltre la polizza assicura...

- il distributore automatico come a esempio quello di farmaci e sigarette
- la tabaccheria compresa la ricevitoria lotto
- l'edicola

Alcune attività non sono assicurabili con Tutela Business - Commercio, a esempio:

- distributore di carburante
- oreficerie e gioiellerie
- officina meccanica
- riparazione e sostituzione pneumatici
- centri estetici, parrucchieri e barbieri
- commercio ambulante
- commercio online
- stabilimenti balneari
- lavanderia a gettoni o a self service
- attività di soli distributori automatici



Tutela Business - Commercio prevede 8 coperture: 2 sempre presenti e 6 opzionali.

Le coperture sempre presenti sono:

- **Responsabilità Civile**
- **Assistenza**

Le coperture opzionali sono:

- **Incendio e altri eventi materiali**
- **Furto e Rapina**
- **Vetri e Insegne** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Eventi Catastrofici** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Merci trasportate** (subordinata all'acquisto della garanzia Contenuto della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Tutela Legale**

Le coperture possono prevedere garanzie Aggiuntive alla garanzia Base sempre presente.

furto: consiste nella sottrazione di oggetti altrui per trarne un utile

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

La copertura **Incendio e altri eventi materiali** prevede le seguenti garanzie:

- Fabbricato, Contenuto (Base)
- Fuoriuscita di liquidi, Spese di ricerca e ripristino, Fenomeni atmosferici, Atti vandalici e dolosi, Flottante stagionale, Fenomeno elettrico, Merci in refrigerazione, Diaria giornaliera per interruzione attività (Aggiuntive)

La copertura **Eventi Catastrofali** prevede le seguenti garanzie:

- Terremoto Fabbricato e Terremoto Contenuto (Base)
- Alluvione Inondazione e Allagamento Fabbricato e Alluvione Inondazione e Allagamento Contenuto (Aggiuntive)

La copertura **Furto e Rapina** prevede le seguenti garanzie:

- Furto Contenuto (Base)
- Trasporto valori, Infedeltà dei prestatori di lavoro, Flottante stagionale, Scoperto facoltativo Furto (Aggiuntive)

La copertura **Vetri e Insegne** prevede la sola garanzia base Vetri e Insegne

La copertura **Responsabilità civile** prevede le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi (Base)
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata, Proprietà del fabbricato, Attività presso terzi, Postuma generica, Danni a cose di clienti, Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stierie, Danni a mezzi sotto carico e scarico, Danni da generi alimentari di produzione propria, Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito (Aggiuntive)

La copertura **Merci trasportate** prevede la sola garanzia base Merci trasportate

La copertura **Tutela legale** prevede la sola garanzia base Tutela legale

La copertura **Assistenza** prevede la sola garanzia base Assistenza

da sapere: nelle insegne sono inclusi le intelaiature e i sostegni

Coperture sempre presenti	Coperture opzionali	Garanzie aggiuntive
Responsabilità Civile Garanzia Base • RCT - Responsabilità civile verso terzi		Responsabilità civile Garanzie Aggiuntive • RCO – Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro • Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata • Proprietà del fabbricato • Attività presso terzi • Postuma generica • Danni a cose di Clienti • Danni da generi alimentari di produzione propria • Danni a mezzi sotto carico e scarico • Danni a cose sollevate, caricate e scaricate • Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito • Danni ai capi presso tintorie, lavanderie e stierie
Assistenza		
	Incendio e altri eventi materiali Garanzie Base • Fabbricato • Contenuto	Incendio e altri eventi materiali Garanzie Aggiuntive • Fuoriuscita liquidi • Spese di ricerca e ripristino • Fenomeni atmosferici • Atti vandalici e dolosi • Flottante stagionale • Fenomeno elettrico • Merci in refrigerazione • Diaria giornaliera per interruzione attività
	Vetri e insegne	
	Eventi catastrofici Garanzie Base • Terremoto Fabbricato • Terremoto Contenuto	Eventi catastrofici Garanzie Aggiuntive • Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato • Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto
	Merci trasportate	
	Furto e rapina Garanzie Base • Furto Contenuto	Furto e rapina Garanzie Aggiuntive • Infedeltà dei prestatori di lavoro • Flottante stagionale • Scoperto facoltativo furto • Trasporto valori
	Tutela Legale	

da sapere: per attività effettivamente avviate si intendono quelle le cui operazioni preliminari, accessorie e di allestimento dei locali sono già state espletate e, pertanto, l'attività dichiarata dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza è in corso di svolgimento

Attenzione! Non sono considerati Addetti i soci di solo capitale che non partecipano allo svolgimento dell'attività assicurata

1.1 Cosa è Assicurabile

Sono assicurabili le attività commerciali, effettivamente avviate, destinate alla vendita al dettaglio, all'ingrosso e le attività di fornitura di servizi con un numero massimo di 50 addetti. Per addetti si intendono i prestatori di lavoro, i titolari, i familiari coadiuvanti e i soci che partecipino allo svolgimento dell'attività.

Sono considerati prestatori di lavoro i collaboratori che partecipino allo svolgimento dell'attività assicurata purché in regola con le rispettive norme di legge. Sono considerati prestatori di lavoro anche i lavoratori in somministrazione, tirocinanti e stagisti.

Non sono considerati prestatori di lavoro le persone fisiche titolari di Partita IVA nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi.

Per familiari coadiuvanti si intendono i familiari dell'iscritto alla Camera di Commercio, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'attività assicurata, secondo quanto stabilito all'articolo 2 della Legge n. 463/1959.

L'attività assicurata deve essere svolta dal Contraente all'interno di locali (nel seguito Fabbricato) che presentino le caratteristiche previste dal contratto.

Da sapere: l'indirizzo del fabbricato deve essere indicato nel modulo di polizza alla voce Ubicazione sede operativa

Che cosa intendiamo per caratteristiche costruttive dei locali (Fabbricato sede operativa o pertinenze)

Affinché siano assicurabili i locali dentro i quali si svolge l'attività assicurata devono essere interamente costruiti e coperti in pietra, laterizi, cemento, cemento armato calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 25% della rispettiva superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

1.2. Cosa non è assicurabile

Non sono assicurabili le attività:

- con più di 50 addetti
- diverse da quelle di vendita al dettaglio, all'ingrosso e alla fornitura di servizi
- senza la presenza continuativa di personale durante l'orario di apertura
- che non abbiano ancora iniziato effettivamente il proprio esercizio presso l'ubicazione dichiarata
- con sede legale o operativa al di fuori dello Stato italiano
- che si svolgano all'interno di un fabbricato che:
 - non presenti le caratteristiche costruttive previste dal contratto
 - risulti vuoto o inoccupato
 - sia comunicante con altre attività o abitazioni
 - non sia realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla normativa in materia urbanistica oppure che sia realizzato in violazione di diritti altrui
 - non sia conforme in ogni sua parte (compresi, senza alcuna limitazione, gli impianti fissi del Fabbricato) alle norme in vigore nel periodo di costruzione
 - sia in costruzione, in allestimento o in fase di ristrutturazione che abbia comportato la sospensione dell'attività stessa
 - non sia in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presenti vizi o deterioramenti che ne diminuiscano l'idoneità all'uso)
 - contenga esplosivi in quantità superiore a 1 Kg o infiammabili e merci speciali in quantità superiore a 500 Kg.

da sapere: si intendono fabbricati che presentino caratteristiche di fatiscenza e insalubrità che comportino uno stato di degrado e instabilità

merci speciali: cellulosoide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Non si considerano merci speciali quando fanno parte del prodotto finito

Che cosa intendiamo per attività non ancora avviata?

Si ricorda che la polizza può avere esclusivamente una decorrenza successiva all'avviamento effettivo dell'attività.

Le attività non ancora avviate sono quelle che, anche se validamente costituite sotto il profilo legale e fiscale, non siano di fatto esercitate, in quanto per esempio, i locali sono in fase di allestimento o non sono ancora disponibili i mezzi necessari per lo svolgimento.

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

2.1 Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non la disdice, la polizza si rinnova tacitamente, per un ulteriore anno a condizione che il Contraente abbia pagato il premio o le rate di premio entro la scadenza della polizza e abbia ancora un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul quale addebitare le rate di premio.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

tacito rinnovo: la scadenza della polizza si rinnova di anno in anno senza necessità di un consenso esplicito del Contraente

premio: l'importo annuale che il Contraente si impegna a pagare quando sottoscrive la polizza

Per le coperture Eventi Catastrofici e Tutela legale è previsto un periodo di tempo determinato, successivo alla data di decorrenza della polizza, che deve trascorrere prima che la copertura diventi efficace (carenza).

2.3 Quando si sospendono le coperture

Se alle successive scadenze del pagamento del premio il Contraente non paga, la polizza è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, mentre rimangono immutati le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

riferimenti normativi: articolo 1901
del Codice Civile

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il Contraente può pagare il premio tramite addebito automatico (mensile o annuale) sul conto corrente aperto presso una filiale di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento (quietanza).

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

4.1 Recesso alla ricorrenza annua (disdetta)

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza. Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta.

4.2 Recesso in caso di sinistro

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La Compagnia restituisce l'importo pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale della polizza. L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia o del Cliente ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza. Eventuali premi incassati dopo l'esercizio del recesso verranno restituiti al lordo delle imposte.

4.3 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)

La Compagnia annulla il contratto inviandone comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso non aveva alla decorrenza i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2 Cosa non è assicurabile. Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte.

4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta

La Compagnia recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso ha perso i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2 Cosa non è assicurabile. Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

4.5 Come comunicare con la Compagnia

Le comunicazioni dal Contraente alla Compagnia devono essere inviate con una delle seguenti modalità:



email a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



tramite la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente.

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

In caso di chiusura del conto corrente Intesa Sanpaolo sul quale sono addebitati i premi, la polizza non potrà essere rinnovata alla scadenza annua successiva.

In caso di chiusura del conto corrente Intesa Sanpaolo, senza che venga aperto un nuovo conto presso Intesa Sanpaolo nel caso in cui il Contraente avesse scelto la rateizzazione mensile del pagamento del premio di polizza, i premi mensili residui saranno addebitati in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente e le coperture restano in vigore fino alla scadenza.

In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della prima scadenza mensile.

riferimenti normativi: articolo 1901 comma 2 del Codice Civile

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato.

Il tentativo di mediazione va fatto presso un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie è:

- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere i diritti che derivano dal contratto
- quello della sede in cui svolge l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Ufficio Sinistri, Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



email, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



fax al numero 011 093.10.62

Se nascono controversie sull'ammontare del danno, il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



email all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



fax al numero 011 093.10.62.

Per la garanzia **Tutela legale**, vale quanto previsto all'articolo 20.8.2 Gestione del sinistro.

Organismo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione

articolo 7. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita area riservata (area clienti) sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l'area clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispersive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

articolo 8. Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Valgono le norme della legge italiana per tutto quanto non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di Organizzazioni Internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

articolo 9. Altre norme in generale

9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti

La Compagnia presta le coperture assicurative sulla base delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Tali circostanze vengono dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni contengono informazioni inesatte o incomplete, la Compagnia può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ma con un premio più elevato.

riferimenti normativi: articolo 1892
Codice Civile

Se il Contraente rilascia tali dichiarazioni inesatte o incomplete con dolo o colpa grave, la Compagnia può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere il recesso della polizza.

riferimenti normativi: articolo 1893
Codice Civile

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave e il rischio valutato sulla base delle nuove e corrette circostanze risulta comunque assicurabile, la Compagnia può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

9.2 Modifiche della polizza

In caso di circostanze che modifichino gli elementi del rischio assicurato (diminuzione o aggravamento del rischio), il Contraente deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia oppure recarsi presso la filiale in cui ha sottoscritto la polizza.

La Compagnia s'impegna a sostituire la polizza in base alle nuove esigenze del Contraente. La sostituzione di una polizza comporta la cessazione della polizza in corso e l'emissione contestuale di un nuovo contratto per recepire le mutate esigenze del Contraente.

La nuova polizza potrà subire una variazione di premio rispetto alla precedente in relazione alle caratteristiche del rischio comunicate e della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Resta ferma la facoltà per la Compagnia di recedere:

- in caso di diminuzione del rischio, entro 60 giorni dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione

diminuzione del rischio: a esempio per la copertura Furto, il Contraente ha dichiarato in polizza che i locali contenenti i beni assicurati non sono protetti da impianto di allarme antifurto. Successivamente alla stipulazione della polizza, il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Compagnia

aggravamento del rischio: a esempio la variazione dell'attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore pericolosità della stessa per danni causabili a terzi o ai beni assicurati oppure nel caso l'attività svolta venga sospesa e i locali vengano lasciati vuoti e inoccupati e senza presidio

riferimenti normativi: articolo 2558 Codice Civile e art. 1918

- in caso di aggravamento del rischio, entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso ha effetto immediato se il rischio al momento della sottoscrizione non era assumibile; il recesso ha effetto dopo 15 giorni se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. La modifica del rischio non nota o non accettata dalla Compagnia, nonché la mancata comunicazione alla stessa di qualsiasi circostanza che modifichi qualsiasi elemento del rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione della polizza.

Il Contraente deve informare tempestivamente la Compagnia in caso di:

- cessione o trasformazione dell'attività assicurata
- modifica dell'attività assicurata, indicata nel modulo di polizza
- spostamento della sede legale
- variazione di una o più delle circostanze previste all'art. 1.2 - Cosa non è assicurabile.

9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente e la Compagnia possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla polizza.

L'Assicurato deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'indennizzo sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dalla polizza può essere pagato soltanto ai titolari del bene assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.

9.4 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nella polizza solo se espressamente indicati nel modulo di polizza, se assicurati con altra polizza ad essi dedicata, in caso di sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.

Cosa è il leasing

Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale l'utilizzatore può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

9.5 Verifica della soddisfazione del Cliente

La Compagnia può proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9.6 Revisione a scadenza

Alla scadenza del contratto, se intervengono modifiche nella tariffazione o nelle coperture oggetto della polizza, la Compagnia mette a disposizione le nuove Condizioni di Assicurazione inviando al Contraente una comunicazione almeno 90 giorni prima della scadenza. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo della polizza, che varierà per le sole coperture interessate. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni e non provveda al pagamento, la polizza si intenderà estinta alla data di scadenza.

Per verificare il rispetto degli eventuali termini di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata, la ricevuta della PEC o il timbro della filiale.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

articolo 10. Che cosa è assicurato



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo.

10.1 Fabbricato (sede operativa e pertinenze) e Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La Compagnia copre, entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti
- g) fumo, gas e vapori sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui abbiano colpito beni diversi da quelli previsti in copertura
- h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie
- i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

In caso di danno conseguente ad un evento coperto dalla garanzia, sono compresi inoltre:

- j) i danni ad apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati
- k) i guasti causati dalle Autorità, da terzi o dall'Assicurato per impedire e limitare il danno
- l) i danni a macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e merci all'aperto nelle aree di pertinenza del fabbricato.

Che differenza c'è tra scoppio, esplosione e implosione

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati scoppio. L'implosione è un fenomeno contrario all'esplosione: è un collasso verso l'interno.

La Compagnia copre i danni subiti da:

Merci

- merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata
- merci, in deposito o lavorazione, presso terzi in Europa
- contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore.

Per **fabbricato** si intende:

La costruzione edile (o una sua porzione) con strutture portanti verticali, pareti esterne e

periodo assicurativo: intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e sono conseguenza del sinistro stesso

scoppio: improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, indipendentemente dal tipo di propulsione che utilizzano pertanto non sono considerati tali tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore

apparecchiature elettroniche: si intendono a esempio tutte le apparecchiature il cui funzionamento dipende da correnti elettriche, a esempio frigorifero, congelatori, apparecchiature di illuminazione, macchine per cucire

fuoriuscita di liquidi: si intende la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

fabbricato: si intende la costruzione edile, escluso il terreno e comprende a esempio la caldaia e i sanitari

coperture in cemento armato, laterizi, vetro cemento e materiali incombustibili, in cui si esercita l'attività assicurata indicata nel modulo di polizza escluso il terreno.

Sono compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura
- fissi e infissi
- vetri
- installazioni e impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- ascensori e montacarichi
- centrali termiche, caldaie per il riscaldamento autonomo, antenne, cabine elettriche
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne e tettoie
- pertinenze (depositi, magazzini, uffici, cantine, soffitte, box) comunicanti con la sede operativa o poste nella medesima ubicazione
- strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del fabbricato. La presenza di strutture esterne con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato principale di cui fanno parte è ammessa purché non rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa
- tende esterne, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato.

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel contenuto.

Per **contenuto** si intendono i beni che si trovano nel fabbricato dell'esercizio commerciale, distinti in:

- arredamento: complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo dei locali, quali a esempio oggetti d'arte, lampade, tende, tappeti e quadri
- mobili: insieme dei mobili stabilmente presenti nei locali, quali a esempio, banconi, scaffali, espositori, divani, armadi
- macchinari e attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del fabbricato. Sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella polizza non è assicurato il fabbricato
- apparecchiature elettroniche: le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse compresi i programmi in licenza d'uso. Le apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al fabbricato e appositamente progettate per il funzionamento all'aperto
- enti particolari: a esempio, archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici
- merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti (inclusi veicoli solo se oggetto dell'attività assicurata), imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell'attività assicurata
- oggetti ed effetti personali degli addetti
- preziosi
- valori.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate dall'Assicurato al fabbricato preso in affitto per l'esercizio commerciale, se nel modulo di polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione o Fabbricato in locazione - garanzia estesa salvo quanto previsto all'art. 10.2.6

In caso di sinistro indennizzabile relativamente alla copertura Incendio e altri eventi materiali, la Compagnia prevede anche il rimborso delle spese di:

- demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modifiche e integrazioni
- trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o Autorità per poter procedere alla ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni in vigore
- rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
- rifacimento degli enti particolari
- perizie, come previsto all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b)

da sapere: per enti particolari si intendono a esempio archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato

occlusione: si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso. L'occlusione da foglie non viene indennizzata

- riacquisto o duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro.

10.2 Garanzie aggiuntive

Le garanzie di seguito elencate sono attive sole se nel modulo di polizza è indicato il premio e l'eventuale somma assicurata.

10.2.1 Fuoriuscita di liquidi

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione di pluviali e grondaie solo se causata dalla grandine
- fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito della rete fognaria, esclusa quella pubblica
- fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature (strumentali all'attività esercitata) o dei relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato
- fuoriuscita accidentale di acqua causata per guasto o rottura di impianti automatici di estinzione a pioggia incluse le relative alimentazioni.

10.2.2 Spese di ricerca e ripristino

La garanzia opera per le spese di ricerca e ripristino, dovute a un danno indennizzabile nella garanzia Fuoriuscita di liquidi – anche se provocato solo a terzi – necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato.

10.2.3 Fenomeni atmosferici

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- pioggia, grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, fatte crollare e abbattute
- acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso brecce, rotture o lesioni ai serramenti, al tetto, alle pareti causate dai fenomeni atmosferici elencati al punto precedente

la garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture ed edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze

- sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni all'interno del fabbricato e al suo contenuto, avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. La garanzia è operante solo se il fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

10.2.4 Atti vandalici e dolosi

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- atti vandalici e dolosi di terzi
- terrorismo e sabotaggio, scioperi, tumulti e sommosse.

Sono compresi i guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi sopra descritti.

10.2.5 Flottante stagionale

La garanzia permette di aumentare temporaneamente la somma assicurata del contenuto nel periodo e nella percentuale (10%, 20% o 30%) indicati nel modulo di polizza.

spese di ricerca: si intendono a esempio le spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato a seguito di un guasto o di una rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici

da sapere: i danni causati da accumulo della neve quali, a esempio, scivolamento e rottura di tegole, pluviali, grondaie e camini non sono coperti quando non si è verificato contestualmente il crollo, parziale o totale, del tetto del fabbricato o delle pareti esterne

Flottante stagionale: facciamo un esempio

Un negozio in cui si vende abbigliamento può decidere, nel periodo natalizio, di aumentare temporaneamente il valore assicurato della propria merce in quanto in questo momento dell'anno la vendita di abiti aumenta in modo esponenziale.

10.2.6 Fabbricato in locazione

a) Fabbricato in locazione (rischio locativo)

La garanzia opera per i danni di cui il locatario sia civilmente responsabile, causati al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà. Sono comprese inoltre, nei limiti della somma assicurata, le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere che il locatario abbia apportato al fabbricato. Se il locatario ha acquistato anche la garanzia Contenuto e le relative garanzie aggiuntive, sono coperti anche i danni alle migliorie, le aggiunte e le trasformazioni derivanti dai sinistri indennizzabili per le garanzie Atti vandalici e dolosi, Fenomeni atmosferici, Fuoriuscita di liquidi.

b) Fabbricato in locazione - garanzia estesa

La garanzia prevede che il locatario possa acquistare tutte le garanzie relative al fabbricato come se fosse il proprietario. Tutte le garanzie operanti sono prestate per conto del proprietario dell'immobile, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Facciamo chiarezza sulla garanzia Fabbricato in locazione

Il locatario di un fabbricato può acquistare, alternativamente:

- la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) copre i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione o scoppio dei beni di proprietà del locatario. Se a esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario non può chiedere l'indennizzo dei danni al fabbricato, ma può solamente richiedere l'indennizzo dei danni al contenuto se di sua proprietà
- la garanzia Fabbricato in locazione - garanzia estesa estende al locatario la possibilità di acquistare tutte le altre garanzie relative al fabbricato. Se a esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario può chiedere sia i danni al contenuto di sua proprietà sia chiedere l'indennizzo relativamente ai danni al fabbricato

10.2.7 Fenomeno elettrico

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti causati da fenomeni elettrici:

- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche anche se di proprietà di terzi inerenti l'attività assicurata
- agli impianti di pertinenza a servizio del fabbricato, presenti nelle ubicazioni indicate nel modulo di polizza.

10.2.8 Merci in refrigerazione

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- anomalie nella produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

se causati da:

- eventi garantiti nella Copertura Incendio e altri eventi materiali
- guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

10.2.9 Diaria giornaliera per interruzione di attività

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni causati da interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività assicurata, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi per periodo assicurativo, se causati da sinistro indennizzabile nell'ambito della copertura Incendio e altri eventi materiali.

Nessun indennizzo è dovuto nel caso in cui l'attività non venga ripresa dopo il periodo di interruzione parziale o totale di 90 giorni.

riferimenti normativi: articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

fabbricato in locazione - garanzia estesa: sono i locali presi in affitto per i quali il Contraente vuole essere coperto anche se non è proprietario

fenomeno elettrico: a esempio corto circuito, variazione di corrente, sovratensione o scarica elettrica accidentale

fluido frigorifero: o semplicemente refrigerante ha il compito di trasferire in modo ottimale il calore da una sorgente calda ad una sorgente fredda

diaria: si intende indennità giornaliera

10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o incomplete sulle circostanze aggravanti il rischio rese dall'Assicurato o dal Contraente all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la perdita del diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede e sempreché non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici o transitori. La Compagnia ha diritto di richiedere la differenza di premio che corrisponde al maggior rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Dolo e colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

In caso di Assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Se indicato nel modulo di polizza, l'Assicurazione è valida solo se i locali assicurati hanno gli ingressi per il pubblico:

- dall'interno del centro commerciale o artigianale in uso esclusivo
- dall'esterno in comune.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- società controllate, consociate e collegate alla Contraente
- prestatori di lavoro

a condizione che gli stessi non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Trasloco

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, il Contraente deve avvisare la Compagnia o la filiale di riferimento prima del trasloco.

Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, la garanzia Contenuto è valida sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione sempre entro le somme assicurate e nei limiti indicati nella polizza.

Questa estensione non è valida se la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente dovrà recarsi presso la propria filiale per aggiornare i dati della polizza (per esempio l'indirizzo, le somme assicurate e le garanzie). In assenza di aggiornamento, trascorso tale periodo, la copertura resterà sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del contratto con i dati della nuova ubicazione.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

COPERTURA FURTO E RAPINA

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo.

riferimenti normativi: articolo 1916
Codice Civile



10.4 Furto Contenuto

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni mobili assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi qui sotto elencati:

- a) **Furto**, se l'introduzione nei locali del fabbricato assicurato è avvenuta:
1. con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali assicurati, di tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo dall'interno
 2. senza scasso per via diversa da quella ordinaria, cioè attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e utilizzabili dall'esterno
 3. con uso di chiavi false o simili
 4. con uso di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte all'Assicurato, agli addetti o ai familiari dell'Assicurato. Questa garanzia è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo
 5. con introduzione clandestina di persone nei locali assicurati all'insaputa degli addetti per asportare poi la refurtiva quando i locali sono chiusi
 6. attraverso saracinesche o inferriate, con rottura dei vetri retrostanti
 7. con effrazione delle vetrine e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, nell'orario di apertura al pubblico e in presenza di addetti e durante i periodi di chiusura compresi dalle 8 alle 24.
 8. a seguito di scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione del complesso commerciale o artigianale in cui il locale è ubicato qualora lo stesso non abbia mezzi posti a chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi posti a chiusura del centro siano rispondenti a quelli indicati in polizza

da sapere: l'Assicurato deve consentire l'accertamento della dinamica del furto conservando e mettendo a disposizione della Compagnia la serratura o gli altri mezzi di chiusura che sono stati violati

periodi di chiusura: a esempio il periodo di chiusura della pausa pranzo

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

- b) **Rapina** avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori.

La copertura comprende inoltre:

- c) **Danni al contenuto** avvenuti durante il furto o la rapina, anche solo tentati, anche se causati da atti vandalici

- d) **Furto e rapina** commessi dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

La copertura comprende anche:

Fissi, infissi e locali

Il furto di fissi e infissi, e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati o conseguenza di atti vandalici degli stessi.

Merci

- merci di categoria diversa rispetto a quella dell'attività assicurata
- merci, in deposito o lavorazione presso terzi in Europa, solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) 1. con scasso o effrazione
- contenuto, presso fiere e mostre in Europa a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) 1. con scasso o effrazione
- merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissate nelle vicinanze (nel raggio di 150 metri) dei locali stessi. La garanzia è valida anche per i furti commessi con rottura di solo vetro
- merci e valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze (nel raggio di 150 metri) dell'esercizio commerciale assicurato. La garanzia opera solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) 1. con scasso o effrazione.

Fissi e infissi: s'intendono a esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

valori: si intendono a esempio denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori

La copertura prevede, in caso di sinistro indennizzabile, il rimborso delle seguenti spese:

Spese per

- il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso solo entro un anno dal sinistro
- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione (blindature, inferriate, serrature) adatte a rinforzare o sostituire i serramenti: la garanzia è valida solo in caso di furto o tentato furto commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) 1. con scasso o effrazione
- la sostituzione delle serrature, in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi d'ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subito dall'Assicurato, dai suoi familiari o dagli addetti
- cure mediche rese necessarie da infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato durante una rapina.

10.5 Garanzie aggiuntive

Le garanzie di seguito elencate sono attive solo se nel modulo di polizza è indicato il premio e l'eventuale somma assicurata.

10.5.1 Trasporto Valori

La Compagnia, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, paga l'importo corrispondente ai valori relativi all'attività assicurata sottratti all'Assicurato o agli addetti, durante il trasporto dai locali dell'attività al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. La garanzia opera per gli eventi verificatisi nella regione in cui sono ubicati i locali assicurati o in una confinante, in caso di:

- scippo
- rapina
- furto, che avvenga in seguito a infortunio o improvviso malore dell'incaricato del trasporto o furto con destrezza, se l'incaricato del trasporto ha i valori a portata di mano e sta trasportando i valori all'esterno.

La garanzia opera anche per lo scippo e la rapina di valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel modulo di polizza.

La Compagnia rimborsa inoltre le spese mediche sostenute dalle persone incaricate del trasporto che abbiano subito un infortunio durante lo scippo o la rapina.

10.5.2 Infedeltà dei prestatori di lavoro

La garanzia opera per il furto, la rapina e l'appropriazione indebita commessi dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni.

10.5.3 Flottante stagionale

Per ogni periodo assicurativo, la somma assicurata per il furto del contenuto è temporaneamente aumentata per il periodo e della percentuale (10%, 20% o 30%) indicati nel modulo di polizza.

10.5.4 Scoperto facoltativo furto

Se il Contraente sceglie, in fase di sottoscrizione, lo Scoperto facoltativo Furto a fronte di una riduzione di premio, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Lo scoperto non viene applicato ai danni relativi alla garanzia Fissi, infissi e locali.

Cos'è lo scoperto

Lo scoperto è una percentuale del danno che non è indennizzata dalla Compagnia in caso di sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere e rimane a carico dell'Assicurato. Si differenzia dalla franchigia che è costituita da una cifra fissa e non modificabile.



10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina

Locali posti all'interno di un centro commerciale o artigianale

Il Contraente deve dichiarare al momento della sottoscrizione se i locali assicurati, indicati nel modulo di polizza, siano collocati all'interno di un centro commerciale o artigianale. Tale condizione prevede l'applicazione di una riduzione di premio sulla garanzia Furto contenuto.

Se l'esercizio commerciale non risulta ubicato in un centro commerciale o artigianale, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Scoperto obbligatorio

Se indicato nel modulo di polizza "attività 3 scoperto 10%", in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Lo scoperto non si applica ai danni sulle garanzie Fissi, infissi e locali e alla garanzia aggiuntiva Trasporti valori.

Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, la copertura è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori, la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

Impianti di allarme

Il Contraente, al momento della sottoscrizione, deve dichiarare se i locali della sede operativa che contengono le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti, in grado di segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione nonché dotato dei seguenti requisiti:

- centralina autoprotetta
- sirena autoalimentata e autoprotetta
- un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema, per almeno 12 ore consecutive

e il Contraente si obbliga a:

- attivarlo tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi
- mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso
- provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione

Tale condizione prevede l'applicazione di una tariffa inferiore sulla garanzia Furto Contenuto.

Se l'impianto di allarme non ha i requisiti richiesti o il Contraente non ha adempiuto anche a solo uno degli obblighi richiesti, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Custode o servizio di vigilanza

Il Contraente, al momento della sottoscrizione, deve dichiarare se si avvale di un custode oppure di un servizio di vigilanza nell'area di pertinenza della sede operativa assicurata. Si considera equiparato il caso in cui il titolare o un socio dell'esercizio commerciale vi dimori stabilmente.

Tale condizione prevede l'applicazione di una tariffa inferiore sulla garanzia Furto contenuto.

In caso di mancata presenza del custode o del servizio di vigilanza la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Trasloco

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, il Contraente deve avvisare la Compagnia o la filiale di riferimento prima del trasloco.

Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, la garanzia Furto Contenuto è valida sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione fino al 50% della somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto.

Questa estensione non è valida se la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente dovrà recarsi presso la propria filiale per aggiornare i dati della polizza (per esempio l'indirizzo, le somme assicurate e le garanzie). In assenza di aggiornamento, trascorso tale periodo, la copertura resterà sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del contratto con i dati della nuova ubicazione.

da sapere: le attività assicurabili si classificano in 3 classi sulla base della rischiosità. La 3 è la più rischiosa la 1 è la meno rischiosa



La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.

COPERTURA VETRI E INSEGNE

La copertura è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro la somma assicurata scelta dal Contraente da 1.000 a 50.000 euro e per periodo assicurativo, indicata nel modulo di polizza.

10.7 Vetri e Insegne

La copertura, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, paga le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali (sede operativa e pertinenze) dell'attività assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel modulo di polizza) per rotture provocate da:

- a) fatto accidentale
- b) fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro
- c) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone, inclusi i prestatori di lavoro, anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi i danni causati dalle forze dell'ordine intervenute
- d) eventi atmosferici, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

La copertura comprende i danni:

- e) da furto o rapina, anche se solo tentati
- f) alle cose riposte nei locali dell'esercizio commerciale da rottura di vetri e insegne.

10.8 Altre disposizioni relative alla Copertura Vetri e Insegne

Dolo e colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

In caso di assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- società controllate, consociate e collegate con la Contraente
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo rischio assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo.

10.9 Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti causati al fabbricato (sede operativa e pertinenze) o al contenuto (sede operativa e pertinenze), anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) Terremoto
- b) Incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto

solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.

Inoltre, la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile, copre le spese per:

1. demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e

riferimenti normativi: articolo 1916
del Codice Civile



- successive modificazioni ed integrazioni
- 2. trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- 3. perizie, come previsto all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b)
- 4. riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o Autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore
- 5. danni a merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

10.10 Garanzie aggiuntive

10.10.1 Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti al fabbricato (sede operativa e pertinenze) o al contenuto (sede operativa e pertinenze) provocati da:

- a) alluvione, inondazione
- b) allagamento causato da eventi atmosferici, comprese le bombe d'acqua
- c) incendio, esplosione o scoppio conseguente ad alluvione, inondazione e allagamento.

La garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze.

Inoltre, la Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile, copre le spese per:

- 1. demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni
- 2. trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- 3. perizie, come previsto all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b)
- 4. riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o Autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore
- 5. danni a merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

10.11 Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

La Compagnia, entro il massimale scelto dal Contraente che può essere di un importo tra 1 e 5 milioni di euro per periodo assicurativo e nei limiti indicati nel contratto, risarcisce le somme che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- morte
- lesioni a persone
- distruzione o il deterioramento di cose causati involontariamente durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia, fermo il massimale indicato, opera anche in caso di:

- 1. conduzione dei fabbricati (di proprietà o in locazione) in cui si svolge l'attività assicurata e dei relativi impianti e pertinenze, compresi giardini e alberi. Sono compresi i danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori
- 2. vendita delle merci
- 3. prelievo, consegna della merce
- 4. detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti, di proprietà, noleggiati o dati in uso all'Assicurato
- 5. proprietà e uso di insegne e cartelli per individuare e pubblicizzare l'esercizio commerciale assicurato. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente

bombe d'acqua: eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale che causa un allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze



massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza

cose: si intendono sia gli oggetti materiali e mobili che gli animali

manutenzione ordinaria: si intendono gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

6. danni provocati a terzi dai prestatori di lavoro, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli (committenza di veicoli ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile), che non siano di proprietà, in usufrutto dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un prestatore di lavoro dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La garanzia committenza di veicoli è operante solo dopo l'esaurimento del massimale di altra copertura o garanzia (c.d. secondo rischio)
7. responsabilità personale degli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti a sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi
 - per i danni fisici involontariamente causati ad altri addetti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente.
- Il massimale della garanzia resta unico anche se sono corresponsabili più assicurati
8. fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile, se commesso nello svolgimento delle loro mansioni
9. attività complementari e accessorie rispetto all'attività assicurata:
- esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché, gestione di mensa e bar aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande
 - partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand, nonché compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande presso lo stand stesso, esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti alimentari stessi
 - svolgimento dell'attività anche nella forma di commercio ambulante autorizzato
 - servizi di vigilanza per l'esercizio commerciale svolti da guardiani anche armati e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera o) e lettera t)
 - organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presentazione e dimostrazione di prodotti, solo se tenuti nelle aree all'interno dell'esercizio commerciale. Le persone partecipanti, limitatamente a morte o lesioni gravi o gravissime, sono considerate terzi. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente. Rimane salvo il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili
10. danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui posseduti. In caso di sinistro per danni a cose di terzi la garanzia è prestata entro il 30% del massimale della garanzia
- Responsabilità Civile verso Terzi**
11. danni causati a cose in conseguenza di inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite per la rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature in genere, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettere j) e k)
12. danni che derivano da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se dovuti a un sinistro indennizzabile, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera m).

10.12 Garanzie aggiuntive

Le garanzie qui sotto elencate sono attive solo se nel modulo di polizza è indicato il relativo premio e l'eventuale massimale.

10.12.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Compagnia, entro il massimale compreso tra 500.000 e 3 milioni di euro per periodo assicurativo e nei limiti indicati nel contratto, tiene indenne l'Assicurato se civilmente responsabile:

- a) in base alle disposizioni di legge relative all'azione di rivalsa avanzata dall'INAIL o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

La garanzia si estende anche a titolari, soci e familiari coadiuvanti

azione di rivalsa: in caso di infortunio sul lavoro l'INAIL o l'INPS hanno la facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni erogate al datore di lavoro ritenuto civilmente responsabile

- b) dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro, per gli infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente superiore al 5%, che comunque rimane a carico dell'assicurato, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Approfondimenti sulla garanzia RCO

Punto a) si intende tutelare l'assicurato dalle azioni di regresso che l'Inail per esempio può fare nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate al prestatore di lavoro, infortunatosi durante lo svolgimento dell'attività, oppure nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti.

Punto b) si intende tutelare l'Assicurato da richieste del prestatore di lavoro infortunato per il danno differenziale (differenza tra quanto riconosce INAIL secondo le sue Tabelle e il risarcimento dovuto in ambito civilistico) e per altre voci di danno non riconosciute da INAIL.

La garanzia RCO è valida anche se l'Assicurato, al momento del sinistro, non è in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione obbligatoria INAIL, solo se ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme in vigore e non dipenda da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

10.12.2 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'impresa in qualsiasi forma occasionale
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori solo se, per questo evento, l'Assicurato risulta avere una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio e se questi infortuni hanno causato la morte o un'invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

10.12.3 Proprietà del Fabbricato

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di polizza, compresi i relativi impianti e le pertinenze.

Se l'Assicurato è proprietario di una porzione di un fabbricato condominiale, la garanzia comprende anche la responsabilità per la quota delle parti comuni di competenza dell'Assicurato.

Sono compresi, a titolo esemplificativo, i danni da:

- committenza dei lavori di manutenzione straordinaria
- i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi lettera b).

10.12.4 Attività presso terzi

In caso di attività presso terzi, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo.

La garanzia è inoltre estesa ai danni:

- derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute entro il massimo di 200.000 euro per periodo assicurativo.
- causati da soggetti terzi incaricati dall'Assicurato nell'ambito dell'esecuzione dei lavori entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo.

10.12.5 Postuma generica

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, se svolge un'attività non prevista dal Decreto Ministeriale 37/2008, per danni verificatisi dopo

da sapere: la manutenzione straordinaria riguarda le operazioni per riqualificare in modo sostanziale il fabbricato con modifiche anche evidenti di mura, soffitto e sezioni strutturali e differisce dalla manutenzione ordinaria che è invece un'attività per mantenere in efficienza struttura, impianti e infissi

da sapere: sono coperti, a esempio, i danni causati da un'impresa che effettua la consegna della merce su incarico del Contraente

il termine dei lavori di installazione delle cose oggetto dell'attività assicurata, entro il massimo di 200.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera d).

Cos'è la garanzia Postuma

La garanzia Postuma copre i danni che si sono originati successivamente all'esecuzione dei lavori di installazione, provocando un danno a terzi a causa dell'intervento dell'Assicurato.

A esempio la garanzia opera risarcendo eventuali danni a terzi derivanti dall'errato montaggio dei serramenti, precedentemente eseguito dall'Assicurato. Il danno all'oggetto dei lavori di installazione (i serramenti) non è mai compreso.

10.12.6 Danni a cose di clienti

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose, comprese quelle indossate, portate da clienti e frequentatori nei locali dell'esercizio assicurato, entro il massimo di 1.000 euro per cliente e 10.000 euro per periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera e), f) e lettera h).

10.12.7 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti, entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera g).

10.12.8 Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai capi in consegna o in lavorazione, entro il massimo di 500 euro per capo e 7.500 euro per periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera c) e lettera f).

10.12.9 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni e alle cose in essi collocate.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera g).

10.12.10 Danni da generi alimentari di produzione propria

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione, diretta e al dettaglio, di generi alimentari di produzione propria, compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto. L'Assicurazione riguarda soltanto i danni provocati in Europa e nel periodo di validità del contratto. Il massimale della garanzia RCT rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera l).

10.12.11 Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro posteggiati o in deposito comprovato nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'esercizio commerciale.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera f).

10.13 Estensioni di copertura per specifiche attività

10.13.1 Clausola di raccordo garanzia RCT Postuma

Se questo contratto sostituisce una polizza stipulata in precedenza con la Compagnia che conteneva un'analogo garanzia Postuma, questa estensione di garanzia permette di essere

vizio originario del prodotto: si intende la presenza di un difetto che ha caratterizzato il bene fin dall'origine, a esempio ingredienti di scarsa qualità di un alimento che durante il suo consumo provoca un danno a terzi

da sapere: si intende sostituzione di contratto il caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto analogo al precedente, al quale si sostituisce senza alcuna interruzione temporale

coperti anche dai danni conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita ma verificatisi solo dopo la data di decorrenza del presente contratto. La copertura opera alle condizioni e con i massimali previsti da questo contratto. Questa estensione è valida solo se acquistata la garanzia aggiuntiva Postuma generica.

10.13.2 Farmacie

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati dai prodotti farmaceutici in genere, somministrati o venduti. Limitatamente ai prodotti galenici, di erboristeria e omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio commerciale assicurato, le garanzie sono operative anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto.

La garanzia è sempre operante solo per le attività indicate nel modulo di polizza come Farmacia.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera v).

10.13.3 Vendita di animali domestici

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a terzi da animali di sua proprietà o da lui detenuti (esclusi animali esotici), se si sono verificati nei locali e nelle aree in uso esclusivo dall'esercizio commerciale o durante il trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto. La garanzia è sempre operante solo per le attività indicate nel modulo di polizza come Vendita di animali domestici compresa la toelettatura.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 lettera t).

10.14 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile

Determinazione del premio e tolleranza circa il numero degli addetti

Il premio della copertura Responsabilità Civile è calcolato sul numero degli addetti dichiarato al momento della sottoscrizione e indicato nel modulo di polizza, secondo la seguente tabella:

Scaglione	Numero addetti	Scaglione	Numero addetti
1	da 1 a 5	6	da 26 a 30
2	da 6 a 10	7	da 31 a 35
3	da 11 a 15	8	da 36 a 40
4	da 16 a 20	9	da 41 a 45
5	da 21 a 25	10	da 46 a 50

Rispetto a quanto dichiarato all'interno del modulo di polizza è prevista una tolleranza di 2 addetti aggiuntivi. Se al momento del sinistro, anche tenuto conto di tale tolleranza, il numero degli addetti risulta maggiore e ciò comporta il superamento di uno o più scaglioni, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione.

Facciamo un esempio

Se in polizza il numero di addetti è 6 e al momento del sinistro ne risultano 8, allora il risarcimento sarà al 100%.

Se in polizza il numero di addetti è 4 e al momento del sinistro ne risultano 7, allora il risarcimento sarà dell'80%

Nel caso in cui il numero di addetti superi quello massimo previsto di 50 non è ammessa alcuna tolleranza.

Pluralità di Assicurati

In caso di più Assicurati, il massimale indicato in polizza è unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

da sapere: per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia purché posseduto nel rispetto delle norme di legge



COPERTURA MERCI TRASPORTATE

La copertura è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro la somma assicurata scelta dal Contraente da 2.500 a 20.000 euro per veicolo e periodo assicurativo, indicati nel modulo di polizza.

10.15 Copertura Merci trasportate

La copertura opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto e fino ad un massimo di 5 targhe, per i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli (autovetture a uso privato e autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali) guidati dagli addetti, provocati da:

- incendio
- fulmine
- esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
- furto (sia a seguito di sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati. Durante le soste e le fermate, i veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato
- irrecuperabilità, dopo un incidente stradale, anche se dovuta a furto
- ribaltamento del veicolo, caduta in acqua o precipizio, con uscita dalla sede stradale che non consenta il rientro con mezzi propri
- rapina anche di singoli colli
- urto, durante la circolazione stradale, con veicolo di terzi identificato, se l'urto lascia tracce che possono essere verificate sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate in modo corretto.

La copertura comprende inoltre, se conseguenti a eventi indennizzabili, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati per svolgere l'attività assicurata presso terzi.



COPERTURA TUTELA LEGALE

10.16 Assicurati

Per questa copertura per Assicurati si intendono il Contraente e i soggetti descritti di seguito. Per le società di persone:

- soci
- soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- lavoratori stagionali, a chiamata, lavoratori in somministrazione, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio
- familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per le società di capitali:

- legale rappresentante, anche in qualità di amministratore unico
- soci
- soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- lavoratori stagionali, a chiamata, in somministrazione, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- titolare
- soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- lavoratori stagionali, a chiamata, in somministrazione, distaccati e i prestatori di lavoro accessorio
- familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie tra Assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

10.17 Copertura Tutela legale

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di 10.000 o 20.000 euro, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, paga le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato indicato dalla Compagnia per la trattazione stragiudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato liberamente scelto dall'Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato dalla Compagnia
- compensi dell'avvocato per la proposizione della querela o della denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, unicamente se indicato dalla Compagnia
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato a conclusione di un giudizio
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

spese di soccombenza: si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a pagare

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie:

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se, alternativamente:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La Compagnia può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Compagnia richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere alla Compagnia la sentenza nel più breve tempo possibile.

Facciamo un esempio

Al titolare che viene incriminato per truffa in relazione alla propria attività commerciale, se assolto, la copertura rimborserà le spese legali per difendersi.

3. pacchetto sicurezza

Sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori
- sicurezza alimentare

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente, ma è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

decisione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può essere impugnata

derubricato: significa che il giudice, in procedimento, ha attribuito a un reato una qualificazione diversa e meno grave di quella che ha formato oggetto di contestazione

da sapere su secondo rischio: in caso di sinistro opera innanzitutto il massimale previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e, nel caso questo risulti insufficiente a coprire il risarcimento, opera il massimale previsto per la Tutela legale

- tutela dell'ambiente, compresi i fatti accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale.

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per resistere a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dalla Compagnia di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie
- per i reclami all'Autorità competente.

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie
- dai soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente. Le garanzie operano anche per i sinistri insorti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Facciamo un esempio

Della merce, collocata su degli scaffali del magazzino, cadendo colpisce un addetto provocandogli delle lesioni, il titolare dell'esercizio commerciale assicurato viene indagato per le lesioni colpose in violazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per il risarcimento per danni extra-contrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di terzi, comprese le spese per la costituzione di parte civile in un procedimento penale.

Facciamo un esempio

La rete informatica interna subisce danni a causa del sovraccarico della linea elettrica conseguente ad un intervento di manutenzione esterno ai locali dell'impresa. L'azienda chiede il risarcimento dei danni alla società che ha effettuato la manutenzione.

5. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro individuali con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

Facciamo un esempio

Un dipendente cita davanti al giudice del lavoro il titolare per azioni di "mobbing".

6. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

usucapione: diritto di chi per almeno 20 anni ha utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio, e l'ha fatto alla luce del sole senza subire azioni giudiziarie da parte del legittimo titolare (il quale deve essere, quindi, disinteressato) può dire di essere il nuovo proprietario. Affinché ciò avvenga è necessario un ufficiale riconoscimento, che viene eseguito da una sentenza del Giudice

**Facciamo un esempio**

Il titolare dell'esercizio commerciale riceve lo sfratto dai locali in cui esercita l'attività prima della scadenza del contratto di locazione.

10.18 Ambito di operatività della copertura

La polizza opera per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata e descritta nel modulo di polizza relativi:

- all'attività d'impresa esercitata dal Contraente
- alla proprietà o locazione dell'immobile dove viene esercitata l'attività assicurata.

10.19 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale**Libera scelta del legale per la fase giudiziale**

L'Assicurato ha il diritto di scegliere per la fase giudiziale un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale

in caso di domiciliazione, la Compagnia indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non sceglie o fornisce l'indicazione, la Compagnia può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

Scelta del legale per la fase stragiudiziale

Per la gestione della fase stragiudiziale, qualora l'Assicurato abbia incaricato un proprio legale o perito, la Compagnia non corrisponde alcun compenso, in quanto la scelta del legale effettuata direttamente dal Cliente è in copertura solo per la fase giudiziale.

Restituzione delle somme anticipate dalla Compagnia

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate dalla Compagnia:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata nel modulo di polizza

In caso di fallimento o di ammissione del Contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto alla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure. Con la risoluzione del contratto la Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte), relativa al periodo di rischio non corso.

Il Contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Compagnia in caso di:

- alienazione o trasformazione dell'azienda
- modifica dell'attività assicurata, indicata nel modulo di polizza
- spostamento della sede legale.

Coesistenza di copertura di responsabilità civile

Se esiste un'altra copertura assicurativa valida che garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio ossia in caso di sinistro, opera innanzitutto il massimale previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (anche se fornita da altre Compagnie) e, nel caso questo risulti insufficiente a coprire il risarcimento, opera il massimale previsto per la Tutela legale.

**COPERTURA ASSISTENZA**

La Compagnia, grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con Blue Assistance S.p.A. (di seguito la Struttura Organizzativa), fornisce all'Assicurato le prestazioni elencate di seguito, nei limiti indicati nel contratto.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di

ricambio fino a un massimo di 500 euro IVA inclusa per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni.

10.20 Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale

1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico per un intervento d'emergenza nei locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa manda un artigiano.

La prestazione viene erogata per:

Impianto idraulico:

- allagamento nei locali dell'esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Impianto di riscaldamento:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'esercizio commerciale
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'esercizio commerciale.

2) Pronto intervento per danni da acqua

Se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua è necessario un intervento di emergenza per risanare o salvare il contenuto e i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è prevista nei seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio commerciale, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un artigiano.

4) Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica per la mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio commerciale dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato per installare un generatore di corrente fino a 3 kW con le prese necessarie per collegarlo agli apparecchi elettrici di primaria importanza e con eventuali fari di illuminazione.

5) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro.

L'intervento è previsto nel caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi
- guasto o scasso della serratura dei locali dell'esercizio commerciale che ne rendano impossibile l'accesso
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'impresa che non sono in grado di garantirne la sicurezza a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6) Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un serrandista presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

L'intervento è previsto nel caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio commerciale
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio commerciale, che non sono in grado di garantirne la sicurezza, a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa della rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa invia un vetraio nelle 24 ore successive alla richiesta.

8) Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un frigorista presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

La prestazione è valida se il danno comporta il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a causa di guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica.

9) Invio di un tecnico condizionatori

Se è ostruito lo scarico di condensa o se vi sono fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato di condizionatori, nelle 24 ore successive alla richiesta.

10) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione viene data se l'Assicurato non è in grado di accedere ai propri dati informatici presenti su questi supporti informatici:

- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server
- flash/stick memory solo all'interno di laptop (computer portatili)
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica per uso professionale
- lettori mp3 per uso professionale.

La Struttura Organizzativa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, programma il recupero dei dati informatici contenuti nei supporti informatici con l'intervento di specialisti convenzionati in data recovery e con queste modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per recapitarlo allo specialista
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato per mezzo di un corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

A causa della natura altamente tecnologica della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati lo specialista incaricato rilascia all'Assicurato una dichiarazione di servizio che stimi l'attività professionale svolta.

11) Invio di un sorvegliante

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali dell'impresa, la sicurezza degli ambienti è compromessa, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'impresa assicurata.

12) Rientro anticipato

Se l'Assicurato è in viaggio a oltre 50 km dal proprio Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti in precedenza o a causa di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, deve rientrare subito nei locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo nella località in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare in seguito il veicolo, tenendo a proprio carico la spesa. Per il rientro dall'Italia la spesa massima sostenuta dalla Struttura Organizzativa è di 500 euro; per il rientro dall'estero 1.000 euro.

La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non

freon: sono idrocarburi gassosi, contenenti uno o più atomi di fluoro e di cloro

data recovery: consiste nel recupero di dati da supporti di memoria quando risultano danneggiati, corrotti o irraggiungibili

assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi.

13) Prenotazione autovettura o veicolo commerciale sostitutivo

Se l'Assicurato ha bisogno di un'autovettura o veicolo commerciale sostitutivo, la Struttura Organizzativa prenota per conto dell'Assicurato un mezzo a tariffe convenzionate. Le società di autonoleggio, in base alla disponibilità e alle scelte dell'Assicurato, mettono a disposizione l'auto o veicolo commerciale sostitutivo presso la stazione di autonoleggio, negli orari di apertura previsti.

14) Reperimento di specialisti informatici per il recupero dati

Se gli eventi non sono coperti dalla precedente garanzia Assistenza per il recupero dei dati informatici, la Struttura Organizzativa indica all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato li mette in contatto telefonico diretto. L'Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione dello specialista a tariffe agevolate sono tutte a carico dell'Assicurato.

15) Trasloco

Se un sinistro rende inagibile l'esercizio commerciale dell'Assicurato per un periodo superiore a 30 giorni dalla data del sinistro, la Struttura Organizzativa segnala i nominativi di società in grado di organizzare il trasloco degli arredi dell'esercizio commerciale.

16) Accesso Rete Artigiani

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La prestazione non è prevista nei giorni festivi.

L'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che a tariffe agevolate mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati, tra quelli sotto elencati, i quali contattano il cliente entro 24 ore dalla richiesta per i necessari accordi:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi
- termoidraulico
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

10.21 Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale)

17) Rientro alla residenza dopo dimissione ospedaliera

Se l'Assicurato in convalescenza, dopo un ricovero presso un istituto di cura in Italia per infortunio o malattia, è impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa definisce le modalità del rientro tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti e provvede a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo tra ambulanza o taxi. La garanzia è valida fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

18) Invio medicinali all'estero

Se a causa di un sinistro avvenuto all'estero, l'Assicurato ha bisogno di medicinali, regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto ma commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa si occupa di trovarli e di inviarli all'Assicurato con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali per il trasporto di medicinali.

La Struttura Organizzativa paga le spese del reperimento e della spedizione dei medicinali. In alternativa la Struttura Organizzativa fornisce il nome di un medicinale equivalente di produzione locale.

19) Rimpatrio sanitario all'estero

Se l'Assicurato in viaggio all'estero, ricoverato in un ospedale a causa di infortunio o

malattia improvvisa, deve essere trasferito in accordo fra il medico curante e i medici della Struttura Organizzativa presso:

- Centri ospedalieri in grado di garantire le cure specifiche del caso
- Centri ospedalieri più vicini alla sua abitazione

la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più adatto tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (solo se il sinistro avviene in Europa)
- aereo di linea (anche eventualmente con trasporto su barella)
- ambulanza
- treno

Il trasferimento può avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura Organizzativa paga il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e dell'infermiere che accompagnano il paziente.

20) Monitoraggio del ricovero ospedaliero

In caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliscono i necessari contatti con i medici curanti sul posto per seguire l'evoluzione clinica della patologia, informando i familiari della sua evoluzione. La prestazione è fornita solo se l'Assicurato ha precedentemente dato consenso esplicito al reparto di degenza, come previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dalla normativa interna di adeguamento.

21) Viaggio di un familiare

Se in caso di ricovero ospedaliero a causa di infortunio o malattia l'Assicurato, in assenza di un congiunto sul posto, richiede di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa organizza il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), pagandone i costi se il viaggio supera le 6 ore.

- 22) La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il servizio accessorio non assicurativo di **Consulenza medica telefonica** che non è acquistabile separatamente e che non prevede costi aggiuntivi. Se l'Assicurato ha bisogno di una consulenza medica mentre si trova per viaggio di lavoro a più di 50 km di distanza dalla sede dell'esercizio commerciale, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 per le urgenze.

10.22 Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti

23) Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio

Se l'Assicurato, gli addetti o i clienti, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'impresa, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di 5 giorni e successivamente necessita di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico, fornisce a domicilio assistenza infermieristica specializzata, nelle prime 2 settimane di convalescenza, dopo le dimissioni dall'istituto di cura. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'esercizio commerciale. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

24) Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio

In alternativa alla prestazione Assistenza Infermieristica post-ricovero, se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'esercizio commerciale, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di 5 giorni e successivamente necessita di assistenza fisioterapica a domicilio, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico fornisce a domicilio assistenza fisioterapica nelle prime 2 settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura

istituti di cura: si intendono gli istituti universitari, ospedali, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza ospedaliera

Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto o rapina) nell'impresa. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

25) Collaboratori familiari

Se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'esercizio commerciale, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di 5 giorni e successivamente necessita dell'assistenza di una persona presso il proprio domicilio per svolgere le normali attività domestiche nell'arco delle prime 2 settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un collaboratore familiare. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto o rapina) nell'impresa. La collaborazione rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

articolo 11. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna copertura.

11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture

La polizza non comprende i danni provocati da:

- guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata.

cyber crime: il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware che software)

bradisismo: lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

11.2 Esclusioni relative alla copertura Incendio ed altri eventi materiali

La copertura non comprende i danni:

- di smarrimento, di furto o rapina, di estorsione o ammanchi di qualsiasi tipo dei beni mobili assicurati
- di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la polizza
- indiretti in genere, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettati da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- alla macchina e all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale
- subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato o al Contraente
- dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi compresi quelli vandalici nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva
- terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato principale che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa.

La copertura inoltre non rimborsa le spese sostenute per:

- multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato
- ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e riacquisto di programmi in licenza d'uso.

indiretti: sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti

11.2.1 Altre esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Fuoriuscita di liquidi

La garanzia non comprende i danni:

- a) da impianti non stabilmente al servizio del fabbricato
- b) da corrosione e usura, umidità e stillicidio
- c) da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di deflusso dell'acqua piovana
- d) conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici o tecnici a servizio del fabbricato
- e) da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- f) da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali o che siano causati da gelo
- g) alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra, tranne che per quanto previsto alla lettera f) dell'articolo 10.2.1 Fuoriuscita di liquidi

Fenomeni atmosferici

La garanzia non comprende i danni causati da:

- a) ruscelli, accumuli esterni di acqua, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- b) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine, gelo
- c) rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati soltanto da grandine e subiti da:
- d) tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto, a eccezione di quanto previsto per i danni causati da grandine
- e) porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste per il corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto
- f) contenuto posto all'aperto, a eccezione per quanto previsto per i distributori automatici esterni.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia non comprende i danni:

- a) dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- b) da interruzione dell'attività assicurata
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle Autorità
- d) subiti da vetri, cristalli e insegne
- e) da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.

Fenomeno elettrico

La garanzia non comprende i danni:

- a) subiti da cose nel possesso del Contraente o dell'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione
- b) subiti da telefoni cellulari, smartphone, tablet, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici
- c) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- d) in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi
- e) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate
- f) indiretti
- g) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore.

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

ammanco: mancanza di denaro o valori in una gestione per dolo

confisca: si intende l'espropriazione, a favore dello stato, dei beni di un condannato o del corpo del reato

sequestro: si intende la privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile decretata dall'Autorità Giudiziaria quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto o quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare una prova

requisizione: si intende il provvedimento amministrativo di emergenza, che impone ai singoli l'obbligatoria prestazione di cose mobili o immobili o di servizi

a esempio: il danno a un bene assicurato non riconducibile né all'effetto di un campo elettromagnetico conseguente alla caduta di fulmini nei pressi del rischio assicurato, né attribuibile a correnti, scariche o altro fenomeno elettrico provenienti dalla rete di distribuzione elettrica

serrate: si intende la sospensione delle attività di un'azienda



Diaria giornaliera per interruzione attività

La garanzia non opera per l'interruzione dell'attività dovuta:

- a) all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscono la fornitura di materiali
 - b) a provvedimenti imposti dall'Autorità
- e se l'attività cessa per sempre a causa del sinistro.

COPERTURA FURTO E RAPINA

11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina

La copertura non comprende i danni:

- a) da incendio, esplosione, scoppio anche se provocati dall'autore del furto o della rapina
- b) in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dell'Assicurato o delle persone conviventi o legate da vincoli di parentela o affinità
 - se persona giuridica dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità
 - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.4 lettera d) Furto e Rapina commessi dai Prestatori di lavoro
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- d) a beni mobili collocati all'aperto, tranne quanto previsto all'articolo 10.4 Furto delle merci esposte nelle vetrinette esterne e Furto delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni
- e) subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa e loro contenuto
- f) indiretti
- g) per il furto di preziosi.

affinità: è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro. Tale vincolo sussiste anche per le persone unite civilmente

preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose



COPERTURA VETRI E INSEGNE

11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne

La copertura non comprende:

- a) danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- b) danni subiti da vetri e insegne nel possesso del Contraente o dell'Assicurato per la vendita o la manutenzione
- c) rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- d) rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- e) rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- f) rotture di vetri e lucernari con valore artistico
- g) rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito
- h) danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze
- i) subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa.

vizio di costruzione: difetti già presenti ma non necessariamente visibili al momento dell'acquisto del fabbricato da parte del Contraente



COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

11.5 Esclusioni relative alle garanzie Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- b) a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui
- c) a fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- d) indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- e) causati da sovraccarico neve
- f) a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- g) a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie
- h) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta del terremoto sul fabbricato o contenuto assicurato
- i) da furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
- j) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- k) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata
- l) beni in leasing
- m) a strutture esterne e loro contenuto quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il fabbricato.

11.5.1. Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La garanzia non comprende i danni:

- a) causati da frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine
- b) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- c) causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento
- d) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni
- e) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione
- f) alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets
- g) causati da sovraccarico neve
- h) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura
- i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine
- j) a fabbricati o abitazioni costruiti in aree golene
- k) a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui (non a norma)
- l) a fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- m) indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- n) a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie

sovraccarico neve: in una zona montana, a esempio, dopo un'abbondante nevicata, si sono verificate scosse di terremoto di lieve entità. In un fabbricato assicurato si riscontra un danno strutturale parziale che, a seguito della perizia, risulta attribuibile al peso della neve accumulata sul tetto e non al terremoto. In questo caso il danno non è indennizzabile con questa garanzia in quanto dovuto all'evento atmosferico e non a quello catastrofale

sovraccarico neve: in una zona montana, a esempio, dopo un'abbondante nevicata, si è verificata un'inondazione di lieve entità. In un fabbricato assicurato si riscontra un danno strutturale parziale che, a seguito della perizia, risulta attribuibile al peso della neve accumulata sul tetto e non all'inondazione. In questo caso il danno non è indennizzabile con questa garanzia in quanto dovuto all'evento atmosferico e non a quello catastrofale

aree golene: si intende la banchina, lo spazio compreso tra la riva di un corso d'acqua e il suo argine

- o) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta dell'inondazione, alluvione o allagamento sul fabbricato o contenuto assicurato
- p) da furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
- q) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- r) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata
- s) beni in leasing
- t) a strutture esterne e loro contenuto quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il fabbricato.



COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

11.6 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile

11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia non comprende i danni:

- a) provocati da persone che non rientrano nella definizione di addetti e che collaborano con l'Assicurato nella sua attività
- b) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei loro impianti e pertinenze
- c) ai beni in costruzione e manutenzione e alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'area in cui si eseguono i lavori
- d) derivanti da opere o installazioni in genere dopo il termine dei lavori e, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli che non sono avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori
- e) da furto
- f) alle cose che l'Assicurato possiede a qualsiasi titolo
- g) alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate dagli addetti
- h) alle cose, comprese quelle indossate, portate dai clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l'attività
- i) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni e alle cose in essi collocate
- j) conseguenti a inquinamento non accidentale di aria, acqua e suolo
- k) conseguenti a interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo
- l) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute
- m) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi
- n) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili compresi i droni, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale
- o) da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco e di esplosivi
- p) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto
- q) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento
- r) conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- s) provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- t) dalla proprietà e custodia di animali
- u) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge
- v) derivanti dalla vendita di prodotti farmaceutici, durante il periodo di validità del contratto e dai danni che possono essere ricondotti a vizio di produzione o difetto originario
- w) alle cose oggetto di prelievo, consegna.

riferimenti normativi: secondo il Decreto Legislativo 209/2005

silicosi: malattia professionale dovuta a inalazione di polvere di silicio; provoca fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria

amianto: varietà di serpentino a struttura fibrosa e quindi riducibile in fibre lunghe, sottilissime e flessibili, usato per fabbricare tessuti incombustibili e materiali antincendio; la sua estrazione e il suo utilizzo sono vietati in Italia per gli effetti cancerogeni

da sapere: un organismo geneticamente modificato è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante, che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici

11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La garanzia non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Proprietà del fabbricato

La garanzia non comprende i danni causati da:

- corrosione e usura
- umidità, stitlicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno
- spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività.

Postuma generica

La garanzia non comprende i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti, parti o ricambi fabbricati da chiunque
- alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa per la loro sostituzione o riparazione
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale sono destinate le cose
- da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione
- derivanti da opere di impermeabilizzazione
- a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.

Danni a cose di clienti

La garanzia non comprende:

- i danni alle cose oggetto dell'attività assicurata
- valori e preziosi
- veicoli a motore e cose in essi contenute.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

La garanzia non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

La garanzia non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli causati da furto e incendio, nonché i danni conseguenti al loro mancato utilizzo o alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

11.6.3 Clausole sempre operanti per attività specifiche

Vendita di animali domestici

Per le attività di Vendita di animali domestici compresa la toelettatura la copertura non comprende i danni ai mezzi di trasporto e quelli da circolazione.

11.6.4 Terzietà

Per la copertura Responsabilità Civile verso Terzi - RCT non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente
- se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori

riferimenti normativi: secondo l'articolo 2359 del Codice Civile

- c) la società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce la polizza.

11.7 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate

La copertura non comprende i danni:

- a) causati o agevolati con dolo o colpa grave da persone incaricate della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono
- b) causati da terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità naturale
- c) riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità delle merci assicurate
- d) ad autoveicoli trasportati, ad animali vivi, ai campionari
- e) causati da fatto volontario e non giustificato del conducente.

11.8 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale

Fermo quanto disciplinato agli articoli 10.17, 10.18 e 10.19, la garanzia non opera per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b) materia fiscale o amministrativa
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, normativa antitrust
- e) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- f) fatti dolosi dei soggetti assicurati
- g) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- h) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- i) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- j) compravendita o permuta di immobili
- k) appalto o subappalto relativamente a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti
- l) affitto d'azienda o di ramo d'azienda
- m) leasing immobiliare
- n) vertenze con i propri agenti o rappresentanti
- o) esercizio della professione o dell'attività medica e di operatore sanitario o dell'attività di assistenza socio sanitaria
- p) vertenze con le società mandanti
- q) vertenze con la Compagnia
- r) adesione ad azioni di classe (class action)
- s) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato
- t) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- u) attività svolte da aziende specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti
- v) attività svolte da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori

class action: s'intende l'adesione a causa legale collettiva, che il codice del consumo concede ai gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi e con procedura semplificata

patti quota lite: è l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. In pratica il compenso è tanto maggiore quanto migliore è il risultato raggiunto

Inoltre, la garanzia non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese per l'indennità di trasferta
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese non concordate con la Compagnia

- spese recuperate dalla controparte
- spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.

11.9 Esclusioni relative alla copertura Assistenza

La copertura non comprende i danni causati da:

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio
- b) terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- c) dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone conviventi
- d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti
- e) malattie nervose e mentali, malattie che dipendono dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio
- f) infortuni avvenuti prima della data di decorrenza della polizza
- g) malattie e infortuni conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci e dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o dovute a ogni altra circostanza casuale e imprevedibile.

Le prestazioni della garanzia Assistenza non vengono erogate se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non autorizzate in precedenza dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

L'intervento dell'Assistenza non è previsto in caso di:

- guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore
- guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato
- rottura delle tubature esterne dell'esercizio commerciale
- danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore gas
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

La prestazione non è prevista in caso di:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.)
- rottura delle tubature esterne del fabbricato
- per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato
- danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

tracimazione: si intende straripamento

Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Invio di un tecnico condizionatori

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di:

- interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- cattivo funzionamento degli organi elettrici
- mancata manutenzione del filtro d'aria
- guasti alle schede di funzionamento (compresi i modelli inverter).

Rientro anticipato

La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha richiesto la prestazione.

Accesso Rete Artigiani

La prestazione non è prevista sabato, domenica e nei giorni festivi

Viaggio di un familiare

La prestazione non prevede le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

articolo 12. Quali sono i limiti di copertura



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

12.1 Limiti Fabbricato (sede operativa e pertinenze) e Contenuto (sede operativa e pertinenze)

La garanzia opera entro questi limiti:

Contenuto

- arredamento: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite della somma assicurata
- valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite complessivo di 15.000 euro
- fustelle farmaceutiche: fino a 30.000 euro, entro il limite della somma assicurata
- preziosi: 50% della somma assicurata con il limite complessivo di 25.000 euro.

Merci

L'indennizzo massimo per i danni subiti:

- dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato
- dalle merci presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione
- dal contenuto, dai macchinari e dalle attrezzature e dalle merci presso fiere e mostre in Europa a cui l'Assicurato partecipa come espositore

è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il limite di 50.000 euro per periodo assicurativo.

valori: denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'attività assicurata o di uso personale degli addetti

preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose

Spese

Il rimborso delle spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e autorizzata discarica è garantito fino al 20% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto, anche se supera le relative somme assicurate, con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il trasloco e il ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- per la riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri dovuti a qualsiasi ente o Autorità per poter procedere alla ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti è garantito complessivamente fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
 - per il rifacimento degli enti particolari
 - per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro
- è coperto complessivamente fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese per perizie è coperto fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo.

12.1.1 Garanzie aggiuntive**Fuoriuscita di liquidi**

La garanzia opera entro questi limiti:

- fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione di pluviali e grondaie causata dalla grandine
- fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario

è complessivamente previsto fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto, con il limite di 80.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Inoltre, l'indennizzo massimo per danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari, attrezzature, impianti automatici di estinzione e dei relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato, è 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Spese di ricerca e ripristino

La garanzia è prestata fino a 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo; in caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Fenomeni atmosferici

I danni subiti da:

- tende
- insegne
- distributori automatici

se posti all'esterno dei locali assicurati, sono indennizzabili fino a 3.000 euro per periodo assicurativo.

I danni causati dalla grandine a:

- fissi e infissi
- vetrate, lucernari, verande
- pannelli solari e fotovoltaici
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica
- tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti

sono indennizzabili fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato, con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo.

I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del tetto, fino al 50% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto, con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia è prestata fino all'80% delle somme assicurate per Fabbricato e Contenuto in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

I danni a macchinari e attrezzature, arredamento, mobili e merci all'aperto, nelle aree adiacenti o di pertinenza dei locali dell'esercizio commerciale assicurato sono indennizzabili fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto per sinistro e per periodo assicurativo.

Fenomeno elettrico

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Merci in refrigerazione

Sono comprese fino al 10% della somma assicurata le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce avariata.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

Diaria giornaliera per interruzione di attività

La garanzia non opera per i primi 3 giorni di inattività. In caso di giorni di inattività parziale, l'indennizzo è ridotto in proporzione.

L'indennizzo sarà determinato definendo il numero dei giorni consecutivi riconosciuti strettamente necessari a ripristinare il normale esercizio dell'attività assicurata, prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino.



COPERTURA FURTO E RAPINA

12.2 Limiti Furto e Rapina

La copertura è valida entro questi limiti:

Furto Contenuto, macchinari e attrezzature

- arredamento: nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto.

Merci

Il furto:

- delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato
- delle merci in deposito o in lavorazione presso terzi in Europa
- del contenuto presso fiere e mostre in Europa alle quali l'Assicurato partecipa come espositore

fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo.

Il furto:

- delle merci esposte nelle vetrinette esterne
- delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni

fino a 500 euro per sinistro e 1.500 euro per periodo assicurativo.

Valori

- denaro riposto fuori dai mezzi di custodia: fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo
- denaro riposto nei mezzi di custodia: fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo. La garanzia Furto Contenuto è valida se i valori sono sottratti con effrazione o asportazione del mezzo di custodia o con uso di chiavi false

mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento

fustella farmaceutica: talloncino staccabile applicato alle scatole di medicinali, recante il prezzo e valido per il rimborso da parte di un ente assistenziale

- fustelle farmaceutiche: fino al 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo.

Contenuto nelle pertinenze (non comunicanti o separate dalla sede operativa): fino al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo.

Il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi, sono garantiti fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro, anche se supera le somme assicurate.

Scoperti

In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto di allarme della sede operativa, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro. Lo scoperto non si applica ai danni descritti nelle garanzie all'articolo 10.4 Furto Contenuto - Fissi, infissi e locali.

Inoltre, la Compagnia applica uno scoperto del 20% per i danni materiali e diretti da furto con introduzione nei locali tramite scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. o con la sola rottura di vetro non antisfondamento.

In caso di sinistro al quale dovrebbero essere applicati più scoperti, viene applicato uno scoperto unico pari alla somma dei singoli scoperti fino ad un massimo del 30% complessivo.

Spese

Le spese sono rimborsate:

- fino a 3.000 euro per periodo assicurativo per il rifacimento degli enti particolari e delle spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso
- fino a 1.000 euro per sinistro per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione
- fino a 1.000 euro per sinistro per spese mediche sostenute in conseguenza di una rapina.

Il rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subito dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato è coperto solo se la sostituzione avviene entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a 500 euro per periodo assicurativo.

12.2.1 Garanzie aggiuntive

Trasporto Valori

La copertura è valida se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa tra 18 e 75 anni. Inoltre, il rimborso delle spese mediche dovute a infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno scippo o una rapina, è garantito fino a 1.000 euro per sinistro.

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10%.

Infedeltà dei prestatori di lavoro

L'indennizzo è dovuto solo se l'Assicurato fa denuncia alle Autorità competenti entro sei mesi dall'evento in caso di furto, rapina o appropriazione indebita commesso dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La garanzia è valida fino al 5% della somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di 1.000 euro per il denaro per periodo assicurativo.



COPERTURA VETRI E INSEGNE

12.3 Limiti Vetri e Insegne

I danni alle cose collocate nei locali dell'esercizio commerciale dovuti a rottura di vetri e insegne assicurati sono coperti fino al 30% dell'indennizzo per i Vetri e Insegne, anche se l'importo di tali danni supera la somma assicurata.



COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

12.4 Limiti Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze)

Le garanzie Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze) sono efficaci dal 21° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza (carenza).

carenza: il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza

Se il Contraente acquista una di queste garanzie in sostituzione di una precedente per lo stesso rischio e la medesima somma assicurata e prestazioni, senza interruzione, il periodo di carenza della nuova garanzia ha inizio dalla data di decorrenza della garanzia sostituita. Se le somme assicurate o le prestazioni della nuova garanzia sono maggiori, la maggiore copertura ha effetto dal 21° giorno successivo alla decorrenza della nuova polizza.

L'Assicurato deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

La Compagnia paga i danni al fabbricato e al contenuto causati dal terremoto con i seguenti limiti:

- fino all'80% della somma assicurata rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto (sede operativa e pertinenze) per periodo assicurativo
- fino all'50% della somma assicurata rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto (sede operativa e pertinenze) per periodo assicurativo a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nel modulo di polizza.

Sono inoltre previste le seguenti franchigie:

- a) per la garanzia Terremoto Fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato un importo pari al:
- 10% della somma assicurata (sede operativa e pertinenze)
 - 5% della somma assicurata con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro (sede operativa e pertinenze)

a seconda della scelta effettuata dal cliente e indicata nel modulo di polizza

- b) per la garanzia Terremoto Contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato un importo pari al 10% della somma assicurata.

Le garanzie operano entro i seguenti limiti:

Contenuto

- arredamento: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite di indennizzo
- valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite complessivo di 15.000 euro entro il limite di indennizzo
- fustelle farmaceutiche: fino a 30.000 euro, entro il limite di indennizzo
- preziosi: 50% della somma assicurata con il limite complessivo di 25.000 euro entro il limite di indennizzo.

Merci

L'indennizzo per i danni subiti dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato è riconosciuto fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il massimo di 50.000 euro per periodo assicurativo ed entro il limite di indennizzo.

Spese

Viene riconosciuto il rimborso delle spese per:

- demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata fino al 20% dell'indennizzo della relativa garanzia Fabbricato e Contenuto (sede operativa e pertinenze), anche se supera la somma assicurata, con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.
- trasloco e ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata
- perizie fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.
- progettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o autorità per

poter procedere alla ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni in vigore, fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Garanzie Terremoto Fabbricato e Terremoto Contenuto

Esempio n.1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di indennizzo:

Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%

Somma assicurata (Terremoto Fabbricato sede operativa): 200.000 euro

Limite d'indennizzo scelto (80% della somma assicurata): 160.000 euro

Danno accertato: 80.000 euro (inferiore al limite di indennizzo)

Franchigia scelta (10% della somma assicurata): 20.000 euro

Applicazione della franchigia al danno: danno 80.000 euro – franchigia 20.000 euro = 60.000 euro

Indennizzo riconosciuto: 60.000 euro

Es. n°2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo massimo di indennizzo

Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%

Somma assicurata (Terremoto Fabbricato): 200.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 160.000 euro

Danno accertato: 200.000 euro superiore al limite di indennizzo

Franchigia scelta (10% della somma assicurata): 20.000 euro

Applicazione della franchigia al danno: 200.000 euro – 20.000 euro = 180.000 euro (superiore al limite di indennizzo)

Indennizzo riconosciuto: 160.000 euro (pari al limite di indennizzo)

Es. n°3 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato pari all'importo massimo di indennizzo

Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%

Somma assicurata (Terremoto Fabbricato): 200.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 160.000 euro

Danno accertato: 160.000,00 euro – pari al limite di indennizzo

Franchigia (10% della somma assicurata): 20.000 euro

Applicazione della franchigia al danno: danno 160.000 euro – franchigia 20.000 euro = 140.000 euro

Indennizzo riconosciuto: 140.000 euro

Es. n°4 - Meccanismo di funzionamento del minimo con danno accertato inferiore all'importo minimo di franchigia

Sceita del Cliente: limite di indennizzo 50% - franchigia 5% minimo 5.000 euro massimo 50.000 euro

Somma assicurata (Terremoto Contenuto): 60.000 euro

Limite d'indennizzo scelto (50% della somma assicurata): 30.000 euro

Danno accertato: 15.000 euro – inferiore al limite di indennizzo

Franchigia (5% della somma assicurata): 3.000 euro (inferiore al minimo previsto di 5.000 euro)

Applicazione della franchigia al danno: danno 15.000 euro - franchigia 5.000 euro (franchigia minima) = 10.000 euro

Indennizzo riconosciuto: 10.000 euro

Fabbricati oggetto di ristrutturazione ai fini antisismici

Se nel modulo di polizza è indicato che il fabbricato (sede operativa e pertinenze) è stato oggetto di interventi di riqualificazione a fini antisismici nella sua interezza e integrità, viene applicata una riduzione del premio. Se al momento del sinistro, tale circostanza non risulta provata da adeguata documentazione tecnica, l'indennizzo spettante secondo quanto sopra descritto sarà ridotto del 10%.

12.4.1 Limiti garanzie aggiuntive

Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze)

Le garanzie Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze), Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze) sono efficaci dal 21° giorno successivo alla data di decorrenza della polizza (carenza).

Se il Contraente acquista una di queste garanzie in sostituzione di una precedente per lo

da sapere: nel caso in cui il fabbricato assicurato (sede operativa e pertinenze) consista in una porzione di un più ampio fabbricato, la ristrutturazione deve essere stata eseguita sul fabbricato considerato nella sua interezza

documentazione tecnica: relazione elaborata e sottoscritta da un professionista abilitato che attesti sotto la propria responsabilità gli interventi realizzati ai fini antisismici in conformità alla normativa vigente nel periodo di realizzazione

stesso rischio e la medesima somma assicurata e prestazioni, senza interruzione, il periodo di carenza della nuova garanzia ha inizio dalla data di decorrenza della garanzia sostituita.

Se le somme assicurate o le prestazioni della nuova garanzia sono maggiori, la maggiore copertura ha effetto dal 21° giorno successivo alla decorrenza della nuova polizza.

L'Assicurato deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia.

La Compagnia paga i danni al fabbricato o al contenuto causati da Alluvione, inondazione e allagamento:

- fino all'80% della somma assicurata rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto (sede operativa e pertinenze) per periodo assicurativo
 - fino all'50% della somma assicurata rispettivamente per la garanzie Fabbricato e Contenuto (sede operativa e pertinenze) per periodo assicurativo
- a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nel modulo di polizza.

Sono inoltre previste le seguenti franchigie:

- a) per la garanzia Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato un importo pari al:
- 10% della somma assicurata (sede operativa e pertinenze)
 - 5% della somma assicurata con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro (sede operativa e pertinenze)
- a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata nel modulo di polizza.

- b) per la garanzia Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto l'importo da pagare si calcola detraendo dal danno accertato un importo pari al 10% della somma assicurata.

In caso di alluvione e inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le garanzie operano entro questi limiti:

Contenuto

- arredamento: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite di indennizzo
- valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite complessivo di 15.000 euro entro il limite di indennizzo
- fustelle farmaceutiche: fino a 30.000 euro, entro il limite di indennizzo
- preziosi: 50% della somma assicurata con il limite complessivo di 25.000 euro entro il limite di indennizzo.

Merci

L'indennizzo per i danni subiti dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato è riconosciuto fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il limite di 50.000 euro per periodo assicurativo ed entro il limite di indennizzo.

Spese

Viene riconosciuto il rimborso delle spese per:

- demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata fino al 20% dell'indennizzo della relativa garanzia Fabbricato (sede operativa e pertinenze) e Contenuto (sede operativa e pertinenze), anche se supera la somma assicurata, con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.
- trasloco e ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.
- perizie fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.
- spese per riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o autorità per poter procedere alla ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni in vigore fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Garanzie Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato e Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto**Esempio n.1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di indennizzo****Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%**

Somma assicurata (Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto): 25.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 20.000 euro

Danno accertato: 5.000 euro - franchigia (10% della somma assicurata): 2.500 euro

Applicazione della franchigia al danno: danno 5.000 euro - franchigia 2.500 euro = 2.500 euro

Indennizzo riconosciuto: 2.500 euro

Es. n°2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo massimo di indennizzo**Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%**

Somma assicurata (Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto): 25.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 20.000 euro

Franchigia: (10% della somma assicurata): 2.500 euro

Danno accertato: 25.000 euro - superiore al limite di indennizzo

Applicazione della franchigia al danno: 25.000 euro - 2.500 euro: 22.500 euro (superiore al limite di indennizzo)

Indennizzo riconosciuto 20.000 euro (pari al limite di indennizzo)

Es. n°3 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato pari all'importo massimo di indennizzo**Sceita del Cliente: limite di indennizzo 80% - franchigia 10%**

Somma assicurata (Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato): 25.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 20.000 euro

Danno accertato: 20.000 euro - pari al limite di indennizzo

Franchigia (10% della somma assicurata): 2.500 euro

Applicazione della franchigia al danno: danno 20.000 euro - franchigia 2.500 euro = 18.500 euro

Indennizzo riconosciuto: 18.500 euro

Es. n°4 - Meccanismo di funzionamento del minimo con danno inferiore al minimo di franchigia

Sceita del Cliente: limite di indennizzo 50% - franchigia 5% minimo 5.000 euro massimo 50.000 euro

Somma assicurata (Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato): 80.000 euro

Limite d'indennizzo (80% della somma assicurata): 64.000 euro

Danno accertato: 10.000 euro - franchigia (5% della somma assicurata) 4.000 euro

Applicazione della franchigia al danno: danno 10.000 euro - franchigia 4.000 euro = 6.000 euro

Indennizzo riconosciuto: 5.000 euro in quanto è previsto un minimo di 5.000 euro di franchigia (10.000 euro - 5.000 euro).

**COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE****12.5 Limiti Responsabilità Civile verso Terzi - RCT**

Per i danni:

- da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti il risarcimento è riconosciuto fino al 30% del massimale per sinistro per i danni a cose
- causati a cose in conseguenza di inquinamento accidentale il risarcimento è riconosciuto entro il massimale indicato nel modulo di polizza fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro
- da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi il risarcimento è riconosciuto entro il massimale indicato nel modulo di polizza fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
- provocati dai prodotti farmaceutici in genere, somministrati o venduti, la Compagnia copre solo entro un anno dalla consegna per le attività identificate nel modulo polizza come Farmacia.

12.5.1 Limiti Garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

In caso di sinistro se, a seguito degli accertamenti medico-legali, viene riconosciuta una percentuale di invalidità permanente superiore al 5% (franchigia) e l'Assicurato richiede che il risarcimento venga pagato integralmente al terzo danneggiato, la Compagnia recupera l'importo della franchigia dall'Assicurato.

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

In caso di sinistro, se il numero dei collaboratori è superiore al 30% del numero degli addetti dichiarati nel modulo di polizza, il risarcimento sarà ridotto in proporzione.

Proprietà del fabbricato

In caso di sinistro, la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

La garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione opera a condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

1. le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori
2. siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
3. i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro del Contraente.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Compagnia nei confronti dei responsabili.

Attività presso terzi

- per i danni da incendio, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
- per i danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

Postuma generica

- il risarcimento è previsto solo se i lavori sono stati effettuati durante il periodo di validità della polizza e il danno si è verificato entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza
- per i danni a cose, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Danni a cose di clienti

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 100 euro.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 100 euro per ogni veicolo danneggiato.

Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.



COPERTURA MERCI TRASPORTATE

12.6 Limiti Merci trasportate

La copertura è valida durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna o prelievo delle merci dalle ore 6 alle 21. Opera dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.

Per ciascun sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro. L'indennizzo massimo per i danni agli utensili e agli attrezzi adoperati nello svolgimento dell'attività presso terzi è previsto fino al 20% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro.

I danni alle merci trasportate su veicoli isoterme e frigoriferi causati da mancato freddo sono indennizzabili solo se conseguenti a un evento previsto dall'articolo 10.15 Copertura Merci trasportate e fino al 50% della somma assicurata.



COPERTURA TUTELA LEGALE

12.7 Limiti Tutela legale

Se il presente contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

L'Assicurato deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia Tutela Legale.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate solo a favore del Contraente.

La garanzia relativa a controversie in materia di rapporti di lavoro copre le spese sostenute solo dal Contraente, con un limite di 5.000 euro per sinistro.

La garanzia relativa a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali copre le spese sostenute solo dal Contraente per le vertenze relative all'immobile adibito a sede legale e con un limite di 5.000 euro per sinistro.

Nella garanzia pacchetto sicurezza, l'impugnazione di sanzioni amministrative copre solo le sanzioni pecuniarie di importo pari o superiore a 250 euro.

L'incarico all'avvocato che opera nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del suo operato.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, in base alle norme in vigore, i documenti necessari per la gestione del sinistro
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale, ogni altra spesa che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla Compagnia.



COPERTURA ASSISTENZA

12.8 Limiti Assistenza

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alle prestazioni di seguito indicate:

- **Invio di un vetraio per interventi di emergenza**
Sono a carico dell'Assicurato tutti i costi per l'acquisto del materiale necessario alla riparazione
- **Assistenza per il recupero dei dati informatici**, compresi i costi relativi alla consegna, trasporto e riconsegna del supporto informatico

- **Trasloco**
- **Prenotazione autovettura o veicolo commerciale sostitutivo**
Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetti. La prestazione è fornita al massimo per 3 volte per anno assicurativo
- **Invio di medicinali all'estero**
Il costo dei medicinali rimane a carico dell'Assicurato.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Responsabilità Civile

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) opera per i danni che avvengono in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico, salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva Danni da generi alimentari di produzione propria. La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) opera per gli infortuni che avvengono in tutto il mondo.

Assistenza

La garanzia Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale e Assistenza a domicilio sono fornite solo in Italia. L'assistenza medica all'Assicurato in viaggio di lavoro è fornita in Italia (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale) e all'estero.

Merci trasportate

La garanzia Merci trasportate opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tutela legale

Le prestazioni operano per le controversie relative a sinistri che siano insorti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trova in questi territori:

- Europa, Regno Unito e Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le impugnazioni di provvedimenti amministrativi, per i reclami alla Autorità competente e per la richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'assicurato in materia di protezione dei dati personali.

Per **Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali** le prestazioni operano per i danni che si verificano in Italia.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per Tutela Legale e Assistenza per le quali occorre fare riferimento alle relative coperture) il Contraente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:



contattando il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13)
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00

per iscritto tramite:



email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri -
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



fax: al numero 011.093.10.62



consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com.

Importante da ricordare!

Si ricorda che, per una corretta valutazione del sinistro e dei relativi danni è necessario mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento, fotografie e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito salvo diversa indicazione della Compagnia.

**Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia**

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

14.1.1 Responsabilità civile - RCT

L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve cercare una soluzione amichevole del danno e deve sempre astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Responsabilità Civile tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia in tutti i casi previsti dalla legge (per i danni previsti dalle coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Merci Trasportate), indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia
- b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti fotografie e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito, salvo diversa indicazione della Compagnia. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per affrontare questi obblighi e quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

riferimenti normativi: articolo 1915 del Codice Civile

L'inadempimento di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indenizzo o al risarcimento.

14.1.3 Tutela legale

La denuncia del sinistro può essere effettuata:



contattando il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00

per iscritto tramite:



email: all'indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

La denuncia deve essere comunicata nel momento in cui l'Assicurato ha conoscenza del sinistro e comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del presente contratto anche in caso di sostituzione.

L'Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, le fotografie, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

14.2 Procedura per la valutazione del danno

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e rapina, Vetri e insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate, l'ammontare del danno è concordato: a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata

b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando c'è disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata come indicato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

14.3 Assistenza

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della struttura organizzativa i medici che lo hanno visitato o curato dopo il sinistro.

articolo 15. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. La Compagnia restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempire a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

articolo 16. Mandato dei periti

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che hanno aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 17. Esagerazione dolosa del danno

Nel caso delle coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

articolo 18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo o il risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto.

Per le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Eventi Catastrofali, Merci trasportate, se la somma degli indennizzi non supera l'ammontare del danno, ciascuna Compagnia pagherà soltanto la propria quota calcolata in modo autonomo secondo il proprio contratto.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. È comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

riferimenti normativi: articolo 1910 del Codice Civile

obbligo solidale: stabilisce che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, cioè: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito

articolo 19. Riduzione e facoltà di reintegro delle somme assicurate

Per le garanzie Furto e Rapina, Fenomeno elettrico e Merci trasportate, a seguito del pagamento di un sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo indicati nel contratto vengono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.

Il Contraente può integrare la somma assicurata che è stata ridotta a seguito del sinistro indennizzato, pagandone il premio di differenza. Le somme assicurate vengono quindi

automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo compreso tra la data del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo.
Ciò è possibile una sola volta per periodo assicurativo.
Resta valido quanto previsto dall'articolo 4.2 Recesso in caso di sinistro.

articolo 20. Gestione del sinistro

La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro indennizzabile, all'Assicurato verrà pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

riferimenti normativi: articolo 1907 del Codice Civile

20.1 Clausola di raccordo franchigie

Nel caso in cui un unico evento abbia interessato più garanzie che prevedono applicazione di franchigie diverse, si applicherà un'unica franchigia, pari a quella più elevata. A tale fine si considerano franchigie anche gli importi derivanti dall'applicazione dell'eventuale scoperto sul danno indennizzabile.

20.2 Gestione del sinistro Incendio ed altri eventi materiali

20.2.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Fabbricato (sede operativa e pertinenze)** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle parti danneggiate in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto in caso di danno totale.

Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del Fabbricato (sede operativa e pertinenze) distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla al punto a) un degrado stabilito in base alla vetustà, lo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

La Compagnia rimborsa al Contraente o all'Assicurato la somma restante per raggiungere l'indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione.

Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

b) **Contenuto, macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

- 1) per quei beni che abbiano più di 15 anni
- 2) per le apparecchiature che hanno più di 3 anni
- 3) per le apparecchiature danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili

c) **Merci**

- stima con criterio del valore al momento del sinistro: si calcola il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti

valore a nuovo: il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

- stima con criterio prezzo di vendita-Selling price: per merci già vendute e in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con merci equivalenti integre, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato

d) per **gli enti particolari** si quantificano le spese sostenute per il loro rifacimento

e) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento

f) per i **valori**, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

g) per i **titoli di credito**:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, a causa della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

il **valore nominale** di un titolo di credito è l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

da sapere su effetti cambiari: uno degli effetti cambiari più utilizzati in Italia è la cambiale. L'azione cambiaria è l'azione giudiziale che spetta al creditore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando, alla sua presentazione, il pagamento è rifiutato

20.2.2 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se il danno accertato dalla Compagnia è superiore a 25.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.3 Gestione del sinistro Furto e Rapina

20.3.1 Quantificazione del danno

a) **Contenuto**

L'indennizzo è calcolato in base al valore delle cose sottratte o danneggiate al momento del sinistro

b) **Merci**

- stima con criterio del valore al momento del sinistro: si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti
- stima con criterio prezzo di vendita-Selling price per le merci già vendute e in attesa di consegna, non assicurate dall'acquirente e che non è possibile sostituire con merci equivalenti integre, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita concordato, dopo aver sottratto i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato

c) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento

d) per i **valori**, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

e) per i **titoli di credito**:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20.3.2 Recupero dei beni

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. Il Contraente può conservare sempre i beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.

20.3.3 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se superiore a 10.000 euro, solo se non ci siano contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.4. Gestione del sinistro Vetri e Insegne

20.4.1 Quantificazione del danno

La quantificazione dei danni subiti da vetri e insegne si basa sul costo necessario alla loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.

20.4.2 Sinistri relativi a più coperture

In caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle coperture Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, se acquistati, la Compagnia indennizza per queste coperture solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della copertura Vetri e Insegne.

20.5 Gestione del sinistro Eventi Catastrofici

20.5.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Fabbricato (sede operativa e pertinenze)** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle parti danneggiate in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto in caso di danno totale.

Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del fabbricato (sede operativa e pertinenze) distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla al punto a) un degrado stabilito in base alla vetustà, lo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

La Compagnia rimborsa al Contraente o all'Assicurato la somma restante per raggiungere l'indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui

b) **Contenuto, macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

valore a nuovo: il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

- 1) per quei beni che abbiano più di 15 anni
- 2) per le apparecchiature che hanno più di 3 anni
- 3) per le apparecchiature danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili

c) **Merci**

- stima con criterio del valore al momento del sinistro: si calcola il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti
- stima con criterio prezzo di vendita-Selling price: per le merci già vendute e in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con merci equivalenti integre, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato

d) per i **valori**, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

e) per i **titoli di credito**:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, a causa della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20.5.2 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se il danno accertato dalla Compagnia è superiore a 15.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.6 Gestione del sinistro Responsabilità Civile

20.6.1 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali

La Compagnia, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso
- può fornire l'assistenza all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

20.7 Gestione del sinistro Merci trasportate

20.7.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si basa sul valore che le merci sottratte o distrutte avevano al momento del sinistro e sul costo di riparazione di quelle danneggiate, sottraendo il valore dei residui.

il valore nominale di un titolo di credito è l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

da sapere su effetti cambiari: uno degli effetti cambiari più utilizzati in Italia è la cambiale. L'azione cambiaria è l'azione giudiziale che spetta al creditore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando, alla sua presentazione, il pagamento è rifiutato

da sapere: a esempio nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato il sinistro nei termini richiesti e sia già stato citato in giudizio dal danneggiato

riferimenti normativi: articolo 1917, 3° comma Codice Civile

20.7.2 Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura dello stesso rischio, la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

20.7.3 Recupero delle merci

Se le merci sottratte vengono recuperate dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata.

In ogni caso il Contraente può conservare le merci ritrovate restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dalle merci.

20.8 Gestione del sinistro Tutela legale

20.8.1 Insorgenza sinistro

Per insorgenza si intende la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nel pacchetto sicurezza, ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

Ai fini della garanzia pacchetto sicurezza, la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza è quella del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nel pacchetto sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza del contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sono coperti i sinistri che siano avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

20.8.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Compagnia verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita dalla Compagnia che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, la Compagnia verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del loro operato. Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate dalla Compagnia.

La Compagnia può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la Compagnia assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, la Compagnia rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Disaccordo con la Compagnia e conflitto di interesse

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitrato, indipendentemente dall'esito.

In alternativa è possibile attivare il procedimento di Mediazione o altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto e, se tale procedimento non ha successo, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

20.9 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando



dall'Italia : 800.124.124
dall'estero: 02.30.32.80.13

indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando la Struttura Organizzativa
- la prestazione di cui necessita
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai documenti giustificativi in originale – a:



rimborsi.assistenzaisa@blueassistance.it (modalità consigliata)



Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Presso Blue Assistance S.p.A.
Via San Dalmazzo 20/A - 10122 Torino

20.10 Convenzione PER

Nota bene: i servizi offerti da PER non rientrano nelle coperture assicurative della Compagnia e non esimono l'Assicurato dall'effettuare la denuncia di sinistro

Al fine di offrire ai propri Clienti, in caso di sinistro, un pronto ed efficace servizio per la gestione e la limitazione di danni causati da eventi imprevedibili, la Compagnia ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A. (di seguito "PER"), con sede in Via G.A. Amadeo 59, 20134 Milano,

PER offre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, servizi e soluzioni a seguito di sinistro per la gestione, la limitazione e l'eliminazione dei danni materiali attraverso azioni di pronto intervento come il salvataggio o l'attività di risanamento, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

20.10.1 Oggetto della prestazione fornita da PER

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a “Denuncia e obblighi in caso di sinistro”, i Contraenti che hanno acquistato garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina e della copertura Eventi Catastrofali possono richiedere, attraverso PER, l'intervento di tecnici specializzati per ricevere supporto a seguito di sinistro per danni che abbiano colpito:

- per la copertura Incendio e altri eventi materiali:
 - Fabbricato (sia di proprietà sia in locazione, compresa la garanzia estesa)
 - Contenuto
 - Merci in refrigerazione
- per la copertura Furto e Rapina:
 - Furto Contenuto all'interno dei locali assicurati
 - Merci all'interno dei locali assicurati
- per la copertura Eventi Catastrofali:
 - Fabbricato (sia di proprietà sia in locazione garanzia estesa)
 - Contenuto
 - Merci in refrigerazione.

I Contraenti possono incaricare PER per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) messa in sicurezza e limitazione dei danni causati da:
 - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori
 - fuoriuscita di liquidi
 - fenomeni atmosferici
 - atti vandalici e dolosi
 - deterioramento delle merci in refrigerazione
 - terremoto
 - alluvione, inondazione e allagamento
 - furto
 - b) salvataggio di merci in refrigerazione
 - c) riparazione (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) del fabbricato, di impianti tecnici a servizio del fabbricato e del contenuto danneggiati dal sinistro, bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.
- L'attività di PER non riguarda invece:
- i danni a persone o a cose di terzi conseguenti a Responsabilità civile dell'Assicurato, salvo quelli riconducibili all'articolo 10.2.6 Fabbricato in locazione delle Condizioni di Assicurazione
 - le spese relative a onorari di periti e la perdita delle pigioni
 - le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili secondo quanto previsto dalle coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina ed Eventi Catastrofali. Queste spese possono essere oggetto di accordi separati tra PER e il cliente, con costi a carico di quest'ultimo
 - le spese relative al maggior costo di ripristino di beni che abbiano valore artistico, storico e culturale.

20.10.2 Come attivare il servizio di PER in occasione del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato che ha subito un sinistro che abbia colpito le garanzie indicate nelle coperture di cui sopra può contattare il numero verde 800.124.124 di Intesa Sanpaolo Protezione e richiedere l'intervento di PER affinché venga eseguita l'attività di salvataggio per la limitazione dei danni materiali a strutture e contenuti e per la loro messa in sicurezza. PER, ricevute le informazioni necessarie (numero di polizza e dati anagrafici) da parte del Contraente o dell'Assicurato e verificata la copertura assicurativa, effettua il primo intervento, entro 24 ore dalla richiesta, con un sopralluogo gratuito ed esegue in autonomia esclusivamente l'attività di salvataggio, di limitazione del danno e di messa in sicurezza.

Se il sinistro è indennizzabile, il costo dell'intervento sarà a carico di Intesa Sanpaolo Protezione secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

In nessun caso verranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.

20.10.3 Denuncia del sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, richiesto l'intervento di PER, ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di sinistro". Intesa Sanpaolo Protezione incarica il perito, informandolo dell'avvenuto intervento di PER che a sua volta, ricevuto l'incarico contatterà:

- il Contraente o l'Assicurato per concordare un ulteriore sopralluogo e visionare il danno
- PER al fine di richiedere l'intervento congiunto.

20.10.4 Gestione del sinistro

PER effettua con il perito il successivo sopralluogo nel giorno e nell'ora stabiliti. Il perito, valutate le Condizioni di Assicurazione, informa il cliente e PER prima di dare seguito all'esecuzione delle attività d'intervento che si dovessero rendere necessarie per la riparazione dei danni e per la bonifica.

Al termine dell'intervento PER fa sottoscrivere al Contraente o all'Assicurato il verbale di fine lavori che attesta l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori. L'intervento di riparazione e bonifica rimane a carico di Intesa Sanpaolo Protezione. L'esecuzione del sopralluogo e delle operazioni di messa in sicurezza da parte di PER non sono vincolanti per il cliente che ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica. In ogni caso, non saranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.

GLOSSARIO

ADDETTI

Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i familiari coadiuvanti e i soci che partecipano allo svolgimento dell'attività assicurata.

Non sono considerati addetti i soci di solo capitale che non operano nell'esercizio commerciale.

Sono escluse le persone fisiche titolari di partita IVA nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi.

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua accumulatasi in un luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumuli di acqua esterna a seguito di evento atmosferico riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

ALLUVIONE E INONDAZIONE

Fuoriuscita di acqua e di quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali da qualsiasi causa provocata quando tale evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

AREA GOLENALE

E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

ASSICURATO

Soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza.

BRADISISMO

Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

• DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

Il Fabbricato deve essere:

- adibito ad esercizio commerciale esclusivamente dal Contraente, e non può essere vuoto o inoccupato
- non comunicante con abitazioni o con altre attività di terzi
- regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche
- conforme in ogni sua parte (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, gli impianti fissi del Fabbricato) alle vigenti normative costruttive e realizzative
- non in corso di costruzione o ristrutturazione (solo se comporta sospensione dell'attività)
- in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che non presenti vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso)
- privo di esplosivi in quantità superiore a 1Kg. e infiammabili in quantità superiore a 500 Kg.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi: Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

CONTENUTO

Sono i beni che si trovano nel fabbricato dell'esercizio commerciale, distinti in:

- **arredamento:** complesso di oggetti che servono a completare l'addobbo dei locali, quali a esempio oggetti d'arte, lampade, tende, tappeti e quadri
- **mobilio:** insieme dei mobili stabilmente presenti nei locali, quali a esempio, banconi, scaffali, espositori, divani, armadi
- **macchinari e attrezzature:** in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del fabbricato. Sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella polizza non è assicurato il fabbricato
- **apparecchiature elettroniche:** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse, compresi i programmi in licenza d'uso. Le apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al fabbricato e

- appositamente progettate per il funzionamento all'aperto. Sono esclusi tablet, cellulari, smarthphone e droni
- **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti (inclusi veicoli sole se oggetto dell'attività assicurata), imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell'attività assicurata
 - **enti particolari:** a esempio archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni
 - **oggetti ed effetti personali** degli addetti
 - **preziosi**
 - **valori**

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate dall'Assicurato al fabbricato preso in affitto per l'esercizio commerciale se nel modulo di polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione o Fabbricato in locazione garanzia estesa.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione accettandone tutte le clausole e condizioni e si impegna a versare il premio.

COSE

Oggetti materiali, mobili e immobili, compresi gli animali.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di franchigie e scoperti né di limiti e sottolimiti di indennizzo o risarcimento eventualmente previsti.

DOCUMENTI PERSONALI

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'attività finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e identificata nel modulo di polizza.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

La costruzione edile (o una sua porzione) con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in cemento armato, laterizi, vetro cemento e materiali incombustibili, in cui si esercita l'attività assicurata indicata nel modulo di polizza escluso il terreno.

Sono compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura
- fissi e infissi
- installazioni e impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- ascensori e montacarichi
- centrali termiche, caldaie per il riscaldamento autonomo, antenne, cabine elettriche
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne e tettoie
- pertinenze (depositi, magazzini, uffici, cantine, soffitte, box) comunicanti con la sede operativa o poste nella medesima ubicazione
- strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del fabbricato. La presenza di strutture esterne con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato principale di cui fanno parte è ammessa purché non rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa
- tende esterne, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato.

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune. Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (per esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di indennizzo o risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la franchigia al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che si può auto-estendere e propagarsi.

INDENNIZZO o RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sono considerati infiammabili:

- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di esplosivi
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

- gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati
 - gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
-

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INSEGNE

Targa, cartello o scritta distintiva, collocata all'esterno o all'interno dell'esercizio commerciale inclusi intelaiature e sostegni.

IVASS

L'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MERCI

Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti, gli imballaggi, pertinenti la categoria dell'esercizio commerciale assicurato e da quest'ultimo commercializzati o riparati.

MERCI SPECIALI

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZO DI CUSTODIA

La cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio.

Se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.

MODULO DI POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici del Contraente, le garanzie acquistate, le somme assicurate o i massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

NON COMBUSTIBILI

Sono considerati non combustibili:

- cemento e cemento armato
 - pietre, vetro, laterizi, metalli
 - pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili) altri materiali che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni
 - altri materiali che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
-

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

PERTINENZE (separate)

Fabbricati destinati a depositi, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box posti in ubicazione diversa da quella dal fabbricato della sede operativa dell'esercizio commerciale purché abbiano le caratteristiche costruttive richieste alla voce Caratteristiche Costruttive.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PRESTATORE DI LAVORO

Collaboratori che partecipino allo svolgimento dell'attività assicurata purché in regola con le rispettive norme di legge. Sono considerati prestatori di lavoro anche i lavoratori in somministrazione, tirocinanti e gli stagisti.

PREZIOSI

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO

Il furto commesso strappando il bene di mano o indosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di indennizzo o risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA o MASSIMALE

La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento in caso di sinistro.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese relative al processo che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (articolo 535 del Codice di Procedura Penale)
 - in un giudizio civile, devono essere pagate dalle Parti e che, a conclusione del giudizio, in caso di soccombenza devono essere rimborsate dalla parte soccombente.
-

SPESE MEDICHE

Le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (per la copertura Assistenza)

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

SUPPORTI INFORMATICI

Materiali per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche e altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

L'indirizzo presso cui il Contraente svolge l'attività indicata nel modulo di polizza (sede operativa ed eventuale pertinenze).

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie);
 - per rimpiazzare i beni del contenuto, macchinari e attrezzature con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

VALORI

Denaro, valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'esercizio commerciale o di uso personale degli addetti.

VETRI

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, materiale plastico o sintetico rigido, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

VETRI ANTISFONDAMENTO

I vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI	
Macroattività	Descrizione attività
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di abbigliamento e accessori
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di calzature e pelletterie
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di pellicce
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di tessuti per abbigliamento
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di tessuti per arredamento
Alimentari e bevande	vendita e deposito di alimentari escluse le attività di forno, gastronomia, pasticceria, pasticceria
Alimentari e bevande	vendita e deposito di bevande
Alimentari e bevande	macelleria (esclusa macellazione), salumeria, gastronomia, rosticceria, vendita pasta fresca
Alimentari e bevande	panetteria con forno, pasticceria, gelateria
Alimentari e bevande	bar, ristorante, pizzeria, tavola calda, self service (anche solo asporto)
Alimentari e bevande	bar tabaccheria
Tabacchi	vendita e deposito di tabacchi e articoli per fumatori anche elettronici
Piccola e media distribuzione	minimarket, drogheria esclusa la vendita di elettrodomestici, apparecchi audiovisivi e telefonia
Piccola e media distribuzione	supermercato
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di antiquariato, gallerie d'arte, esclusi il restauro e gli oggetti di valore superiore a 10.000 euro
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di argenterie
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di casalinghi, esclusi oggetti in metallo prezioso, elettrodomestici, audiovisivi e telefonia
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di mobili in genere esclusi pezzi di antiquariato
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di materassi e imbottiti
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di lampade e lampadari
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di tappeti esclusi antiquariato e materiali espansi, alveolari, microporosi
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di cornici, complementi di arredo esclusi articoli in oro e argento e opere d'arte di valore superiore a 500 euro
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di giocattoli e modellismo, esclusi giocattoli elettronici
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di giornali e libri, esclusi materiale di antiquariato e da collezione
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di articoli di cartoleria e cancelleria
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di imballaggi, carta, paglia, vimini, cordami in genere
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di fiori e piante anche artificiali escluse le serre e loro contenuto

Macroattività	Descrizione attività
Veicoli e accessori	vendita e deposito di veicoli stradali e natanti escluse le officine di riparazione e manutenzione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di ricambi e accessori per veicoli stradali e natanti, esclusi pneumatici e officine di riparazione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di lubrificanti per veicoli stradali e natanti, escluse le officine di riparazione e manutenzione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di pneumatici escluse officine di riparazione, manutenzione e montaggio
Veicoli e accessori	macchine agricole, edili, industriali escluse le officine di riparazione e manutenzione
Meccanica	vendita e deposito articoli tecnici, scientifici, industriali, esclusi la posa in opera e articoli di foto/ottica
Meccanica	vendita e deposito di caldaie, bruciatori, stufe escluse installazione e manutenzione presso terzi
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di computers, loro componenti e accessori, programmi, giochi elettronici
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di macchine e strumenti per ufficio e negozio, bilance elettroniche, registratori di cassa
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di elettrodomestici, materiale elettrico, esclusi apparecchi audiovisivi e telefonia
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di apparecchi audiovisivi e telefonia, compresi elettrodomestici e materiale elettrico
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di macchine elettroniche per bar, jukebox, videogiochi, distributori di bevande e alimenti
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di supporti multimediali in genere, cd, dvd, videocassette, dischi in vinile, compreso il noleggio
Elettricità, Elettronica	vendita e noleggio di strumenti musicali
Agricoltura e animali	vendita di animali domestici compresa la toelettatura e prodotti per animali in genere
Agricoltura e animali	vendita e deposito di prodotti e materiali per l'agricoltura e il giardinaggio
Agricoltura e animali	vendita e deposito di articoli per l'enologia e la cantina
Sport, campeggio	vendita e deposito di articoli sportivi e di articoli per il campeggio
Sport, campeggio	vendita e deposito di articoli per la caccia, la pesca, armi in genere, munizioni
Igiene, sanità	vendita e deposito di articoli sanitari
Igiene, sanità	vendita e deposito di articoli per l'infanzia, escluso l'abbigliamento
Igiene, sanità	erboristeria
Igiene, sanità	farmacia
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di articoli di bigiotteria, esclusi pietre preziose e oggetti in oro, argento, platino
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di prodotti per l'igiene personale e domestica, profumeria, cosmetici
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di parrucche
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di vernici, colle, abrasivi, carte da parati, colorificio, esclusa la posa in opera

Macroattività	Descrizione attività
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di articoli di ferramenta e per il bricolage
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di articoli idrotermosanitari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di ceramiche e maioliche, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito materiali per l'edilizia, esclusi materiali espansi, alveolari, bitumati, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito materiali per l'edilizia, compresi materiali espansi, alveolari, bitumati, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di moquette e linoleum
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di legname
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di serramenti
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di oggetti in gomma e laminati plastici, compresi materiali espansi e alveolari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di oggetti in gomma e laminati plastici, esclusi materiali espansi e alveolari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di combustibili solidi, liquidi e gassosi, a uso domestico escluso il riempimento e il rifornimento
Varie	vendita e deposito di articoli religiosi e funerari esclusi abbigliamento e oggetti in oro, argento, platino
Varie	ricevitoria di scommesse, del lotto, sala giochi
Varie	vendita e deposito di coppe trofei, medaglie, esclusi oggetti in oro, argento, platino
Varie	vendita e deposito di articoli ottici e fotografici, sviluppo e stampa fotografici (esclusa attività di fotografo)
Varie	bazar esclusi oro, argento, platino e pietre preziose
Varie	filatelia, numismatica, escluse monete d'oro
Varie	telefonia
Varie	centro servizi telefonici, postali, di trasferimento denaro
Varie	tintostirolavanderia (escluso lavanderie a gettoni / selfservice)

Incendio e altri eventi materiali

Allegato 1		
Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Contenuto (sede operativa e pertinenze)	Arredamento: nell'ambito della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto Valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro Fustelle farmaceutiche: nell'ambito della somma assicurata con il limite di 30.000 euro Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di 25.000 euro	-
Fuoriuscita di liquidi <ul style="list-style-type: none"> • guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici o tecnici, di condizionamento o riscaldamento • occlusione, gelo o grandine • trabocco e rigurgito 	Complessivamente fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 80.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature, impianti automatici di estinzione o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Spese di ricerca e ripristino	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Fenomeni atmosferici	Tende, insegne e distributori automatici fino a 3.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
	Grandine su enti all'esterno fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo	
	Sovraccarico neve fino al 50% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo	
Atti vandalici e dolosi	80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e Contenuto	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
	Danni a Macchinari e attrezzature arredamento, mobili e merci all'aperto, 20% della somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per periodo assicurativo	
Fenomeno elettrico	-	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Merci in refrigerazione	Per le spese di smaltimento della merce avariata fino al 10% della somma assicurata	Scoperto 20% con il minimo di 250 euro
Diaria giornaliera per interruzione di attività	Massimo 90 giorni	Franchigia 3 giorni
Danni subiti dalle merci di categoria diversa	20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 50.000 euro per periodo assicurativo	-
Danni subiti dalle merci presso terzi		
Danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre		

	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% della somma assicurata per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo (anche se supera le somme assicurate)	-
	Spese per trasloco e ricollocamento contenuto	10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo	-
	Spese per la riprogettazione del fabbricato		
	Spese rifacimento documenti personali o di terzi	5.000 euro per periodo assicurativo	-
	Spese rifacimento enti particolari		
	Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
	Spese per perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo	-
	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Furto e Rapina	Furto Contenuto	Arredamento: nell'ambito della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto	-
		Valori: Denaro • fino al 10% della somma assicurata per il Furto contenuto con il limite di 1.500 euro per periodo assicurativo se riposto fuori dai mezzi di custodia • fino al 20% della somma assicurata per il Furto contenuto con il limite di 3.000 euro per periodo assicurativo se riposto nei mezzi di custodia	
		Fustelle farmaceutiche: • fino al 5% della somma assicurata per il Furto contenuto con il limite di 15.000 euro per periodo assicurativo	
		Contenuto nelle pertinenze (anche separate): Fino al 30% della somma assicurata per il Furto contenuto, con il limite di 15.000 euro per periodo assicurativo	
	Furto con scasso o effrazione	-	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o rottura di vetro non antisfondamento
	Trasporto valori	Fino a 1.000 euro per spese mediche conseguenti a infortunio subito durante lo scippo o la rapina	Scoperto 10%
	Infedeltà dei prestatori di lavoro	5% della somma assicurata per il Furto contenuto con il massimo di 1.000 euro per il denaro per periodo assicurativo	-
Flottante stagionale	Aumento della Somma assicurata per il Furto Contenuto del: • 10% • 20% • 30%	-	

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Scoperto facoltativo furto	-	Scoperto 10% con il massimo di 2.500 euro
Furto e danni ai fissi e agli infissi	20% della somma assicurata per il Furto contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro anche se supera le somme assicurate	-
Furto delle merci di categoria diversa	Complessivamente fino al 20% della somma assicurata per il Furto contenuto con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	-
Furto delle merci presso terzi		
Furto del contenuto presso fiere e mostre		
Furto delle merci e dei valori esposti in vetrinette esterne	Complessivamente fino a 500 euro per sinistro con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo	-
Furto delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni		
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	1.000 euro per sinistro	-
Spese rifacimento enti particolari	5.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso	3.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese sostituzione serrature	500 euro per periodo assicurativo	-
Spese mediche conseguenti a Infortunio durante una rapina	1.000 euro per sinistro	-
Scoperto obbligatorio	Scoperto 10% per Attività 3 con il massimo di 2.500 euro	-
Limitazione dello scoperto	In caso di più scoperti si applica uno scoperto fino al 30%	-
Impianti di allarme	Scoperto 10% con il massimo di 2.500 euro per mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto	-

Vetri e Insegne

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e delle insegne	30% dell'indennizzo anche se supera la somma assicurata	

Eventi Catastrofali

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Terremoto Fabbricato (sede operativa e pertinenze)	Sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 80% • 50% della somma assicurata per Fabbricato (sede operativa e pertinenze)	Franchigia sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 5% con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro • 10% della somma assicurata

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
<p>Terremoto Contenuto (sede operativa e pertinenze)</p>	<p>Sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% • 50% <p>della somma assicurata per Contenuto (sede operativa e pertinenze)</p> <p>Sottolimiti Arredamento: 15.000 euro per singolo oggetto entro il limite di indennizzo</p> <p>Valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Fustelle farmaceutiche: 30.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di 25.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Merci di categorie diverse: 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro entro il limite di indennizzo</p>	<p>Franchigia 10% della somma assicurata per Contenuto</p>
<p>Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato (sede operativa e pertinenze)</p>	<p>Sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% • 50% <p>della somma assicurata per Fabbricato (sede operativa e pertinenze)</p>	<p>Franchigia sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro • 10% della somma assicurata
<p>Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto (sede operativa e pertinenze)</p>	<p>Sulla base della scelta del Cliente, indicata nel modulo di polizza, tra le due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80% • 50% <p>della somma assicurata per Contenuto (sede operativa e pertinenze)</p> <p>Sottolimiti Arredamento: 15.000 euro per singolo oggetto entro il limite di indennizzo</p> <p>Valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Fustelle farmaceutiche: 30.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di 25.000 euro entro il limite di indennizzo</p> <p>Merci di categorie diverse: 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro entro il limite di indennizzo</p>	<p>Franchigia 10% della somma assicurata per Contenuto</p>

Responsabilità Civile	Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Spese per demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	20% dell'indennizzo per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo (anche se supera le somme assicurate)	-
	Spese per trasloco e ricollocamento contenuto	10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo (entro la somma assicurata per il Contenuto)	-
	Spese per perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo (entro la somma assicurata Fabbricato e Contenuto)	-
	Spese per la riprogettazione del fabbricato	10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo (entro la somma assicurata per il Fabbricato)	-
Garanzie	Limiti di risarcimento	Franchigie/ Scoperti	
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	-	Franchigia 5% infortuni subiti dagli addetti	
Inquinamento accidentale	75.000 euro per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di 2.500 euro	
Interruzione di attività	75.000 euro per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	
Danni da incendio, esplosione o scoppio	30% del massimale previsto per sinistro	-	
Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	Il numero non può superare il 30% del numero degli addetti dichiarati	Franchigia 5% infortuni subiti dai collaboratori	
Proprietà del fabbricato	-	Franchigia 250 euro per danni conseguenti a fuoriuscita liquidi	
Attività presso terzi	200.000 euro per periodo assicurativo per danni da incendio	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	
	20.000 euro per periodo assicurativo per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori (anche se causati da soggetti terzi incaricati dall'impresa assicurata)	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro	
Postuma generica	200.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro	
Danni a cose di clienti	1.000 euro per cliente con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro	
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	20.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro	
Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie	500 euro per capo con il massimo di 7.500 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro	
Danni a mezzi sotto carico e scarico	-	Franchigia 100 euro	
Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito	-	Franchigia 100 euro per ogni veicolo	

Merci trasportate	Eventi	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Incendio	-	Scoperto del 20% con il minimo di 100 euro
	Fulmine	-	
	Implosione, Esplosione, Scoppio	-	
	Furto	-	
	Irreperibilità a seguito di incidente	-	
	Ribaltamento del veicolo	-	
	Rapina	-	
	Urto con veicolo identificato	-	
	Danni agli utensili e agli attrezzi	20% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro	
	Danni alle merci trasportate su veicoli isotermitici e frigoriferi	50% della somma assicurata	

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com

www.intesasampaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNICI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comuniciamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) **Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)**

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito

www.intesasanpaolo.protezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso: paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato; altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

G.U. Unione Europea L. 195/5
del 27.7.2010

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

ALL. 1 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Opposizione (ex art.21 GDPR): qualora i tuoi dati personali siano trattati da noi per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opporli in qualsiasi momento al trattamento e all'eventuale attività di profilazione ad esso connessa; se eserciti questo diritto, i tuoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento per questa finalità.

Puoi esercitare il diritto di opporli anche relativamente ai trattamenti che effettuiamo per eseguire compiti di interesse pubblico, per esercitare pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): di norma non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali se non in specifici ambiti ed esclusivamente quando la decisione è relativa alla conclusione o l'esecuzione di un contratto, si basa sul tuo consenso esplicito oppure è autorizzata dalla legge. Nei primi due casi (contratto e consenso) garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione e di contestare la decisione. Hai sempre il diritto di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sull'importanza e sulle conseguenze dei trattamenti automatizzati.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

ALL. 2 - GLI INTERESSI LEGITTIMI

L'art. 6.1, lettera f) del **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR hai il **diritto di opposti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano, qualora il trattamento venga effettuato per il perseguimento di un nostro interesse.**

In caso di tua **opposizione**, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sui tuoi interessi, diritti e libertà), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

Elenco degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare:

- **presidio della sicurezza fisica**, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- **presidio della sicurezza dei sistemi IT** e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- adozione di presidi idonei alla **prevenzione delle frodi** e di **altri rischi** (ad esempio in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di antiriciclaggio e di anticorruzione) in adempimento di obblighi giuridici gravanti sul Titolare;
- **esercizio e difesa di un diritto** (compreso il diritto di credito), in qualsiasi sede;
- **trasmissione** di dati personali **all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo**:
 - per fini amministrativi interni;
 - per la gestione congiunta della clientela condivisa dalle società del Gruppo
 - per la corretta gestione della consulenza offerta dai distributori dei nostri prodotti assicurativi sulla clientela condivisa
 - per la creazione di un'offerta adeguata di prodotti e servizi basata sulle reali esigenze della clientela
- **trattamento di dati personali di soggetti terzi** nell'ambito dell'esecuzione di accordi e/o contratti con controparti della Banca, anche in fase precontrattuale;
- **svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela** (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- **gestione di operazioni societarie e strategiche** quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- **gestione del rischio assicurativo** a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- **sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi** attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 - definizione di nuovi prodotti e servizi;
 - verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 - verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture attraverso indagini di Instant Customer Feedback, ovvero questionari relativi allo svolgimento delle operazioni;
 - miglioramento della Data Quality;
 - costruzione di modelli generali di comportamento della clientela basati su analisi statistiche di informazioni di tipo quanti/qualitativo con lo scopo di mantenere adeguato lo standard dell'offerta di prodotti e servizi alle esigenze della clientela;
 - miglioramento dell'esperienza dell'utente sui siti web e sulle applicazioni;
 - l'effettuazione della stima automatica del danno al veicolo mediante l'acquisizione di immagini del sinistro ed eventuali dati della box.

ALL. 3 - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI AGITI DA INTESA SANPAOLO PROTEZIONE S.p.A.

Nell'ambito della gestione delle richieste della clientela che pervengono alla Compagnia, abbiamo introdotto un sistema di smistamento delle stesse che porta ad una gestione automatizzata del processo di **elaborazione delle richieste di disdetta** delle polizze in scadenza.

Quando un cliente **decide di non rinnovare una polizza**, deve tempestivamente comunicarne per iscritto l'intenzione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

È stato quindi introdotto un sistema decisionale automatizzato che, sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e riportato nelle condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, procede alla elaborazione della richiesta **dandone immediato corso o**, nel caso in cui tale richiesta non sia stata ricevuta nei termini previsti, **scadenziandola per la prima data utile successiva**.

Al termine del processo, il sistema provvede a **inoltrare un riscontro al cliente**, confermandogli l'avvenuta disdetta della polizza o l'eventuale presa in carico della richiesta per la scadenza successiva.

In ogni caso, garantiamo il tuo diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la tua opinione ed, eventualmente, di contestare la decisione.

Si rimanda alla specifica sezione dell'informativa dedicata all'esercizio dei diritti dell'interessato

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (a esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrastato di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloprotezione.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloprotezione.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28